

RESOCONTO STENOGRAFICO

485.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		MACIS FRANCESCO (PCI)	42012, 42013, 42014
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	42007	ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.)	42025, 42026, 42028
(Trasmissione dal Senato)	42033	TASSI CARLO (MSI-DN)	42020
Disegno di legge (Discussione):		Proposte di legge:	
S. 316. — Revisione della legislazione valutaria (approvato dal Senato) (2987).		(Annunzio)	42007
PRESIDENTE	42008, 42012, 42015, 42020, 42025, 42029, 42033	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	42007
ANTONI VARESE (PCI)	42029	(Trasmissione dal Senato)	42033
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO (DC)	42015, 42016	Interrogazioni:	
CAPRIA NICOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	42012, 42013, 42023	(Annunzio)	42034
FELISETTI LUIGI DINO (PSI), <i>Relatore</i>	42008, 42013, 42014, 42015	Ordine del giorno della prossima se- duta	42034

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

La seduta comincia alle 10.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 maggio 1986.

(È approvato).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 12 maggio 1986, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

LEONE: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 596, concernente l'estensione di taluni benefici al personale dipendente licenziato da organismi sussidiari civili della Comunità atlantica» (3754).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

«Modifica dell'articolo 9, comma secondo, della legge 11 agosto 1984, n. 449,

recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese» (3723) (con parere della VIII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

RICCIUTI: «Norme per l'immissione in ruolo di talune categorie di insegnanti comandati presso gli istituti magistrali per le esercitazioni di tirocinio» (3457) (con parere della I e della V Commissione);

CIOCIA ed altri: «Norme per l'inquadramento in ruolo degli insegnanti idonei di scuola materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica» (3458) (con parere della I e della V Commissione);

BERSELLI ed altri: «Riforma del ruolo dei medici operanti negli istituti universitari di ricovero e cura» (3503) (con parere della I, della V e della XIV Commissione);

TAMINO ed altri: «Modifica dei meccanismi di elezione dei rappresentanti del personale non docente e degli studenti dell'università nel Consiglio universitario nazionale e dei ricercatori universitari nei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale» (3524) (con parere della I Commissione);

BELLUSCIO: «Norme concernenti l'immissione in ruolo di particolari categorie di insegnanti e il reclutamento del personale direttivo, docente e non docente»

(3569) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

POLI BORTONE ed altri: «Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali» (3585) (con parere della I, della II e della V Commissione);

CASINI CARLO ed altri: «Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa» (3586) (con parere della I, della II e della V Commissione);

SCARAMUCCI GUAITINI ed altri: «Nuovo ordinamento delle attività musicali e programmazione dello sviluppo del settore» (3601) (con parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XIII Commissione);

«Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori» (3722) (con parere della I, della II e della III Commissione);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Sanità):

TORELLI e PASTORE: «Norme per la restituzione del patrimonio alla società di pubblica assistenza 'Croce bianca' di Imperia» (3571) (con parere della II e della V Commissione);

Commissioni riunite VIII (Istruzione) e XIII (Lavoro):

PATUELLI: «Norme sull'orientamento scolastico e professionale» (3518) (con parere della I, della V e della XII Commissione).

Discussione del disegno di legge: S. 316 — Revisione della legislazione valutaria (approvato dal Senato) (2987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Revisione della legislazione valutaria, già approvato dal Senato:

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare comunista ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Felisetti.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, la mia intenzione era quella di dire pochissime parole a corredo ulteriore della relazione scritta, già agli atti; queste parole saranno ancora più brevi, se non altro a titolo di compensazione del preannunzio che è stato fatto testé circa la richiesta degli amici e compagni del partito comunista, che mi auguro rivesta più un carattere cautelare che non un carattere programmatico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al punto in cui sono giunte le cose, se ci attardiamo ulteriormente, quasi nella ricerca del sesso degli angeli, con approfondimenti che sono sì apprezzabili, ma che probabilmente non sono di grande portata gestionale, la riforma perde di attualità e di significato proprio perché si usura da sola, così come avviene per le cose troppo lunghe.

Concepito dal Governo dal 1984 (riedizione di altri disegni di legge, presentati a partire dal 1981-1982, quando la situazione economico-finanziaria era ancora fluida), approvato dal Senato nel giugno 1985 — un anno fa — quando la situazione dava già segni di tendenza al rialzo, il disegno di legge di riforma della legge n. 159 del 1976 (tempi di vacche magre e soprattutto tempi di grandi preoccupazioni economiche), giunge oggi al nostro esame quando la situazione è, riterrei di poter dire, stabilizzata verso la ripresa. L'andamento della borsa valori, l'accentuata attenzione del mercato dei capitali nazionale e internazionale verso il nostro paese, la decisa caduta del tasso di inflazione, la crescita della produttività, il grande rilancio del credito dell'Italia in campo politico-economico, dopo la positiva Conferenza di Tokyo, ci dicono che

l'Italia è un paese di grandi risorse, nel quale a livello politico, tranne qualche altissima e bene individuata eccezione, molti di noi hanno forse meno coraggio e meno iniziativa di quanto la situazione potrebbe consentirci.

In questa situazione, le misure restrittive, proprie di un tempo di crisi montante, hanno perduto molto del loro senso e continuano a porsi ora soltanto come elementi di remore al progresso. Così, per esempio — e questo richiamo non sembri strumentale o eterogeneo, — sul piano interno è negativa quella prassi di espropriazione clandestina che è rappresentata dal proibitivo costo del denaro a causa dei troppo alti tassi bancari. Una simile prassi mal si concilia con quella funzione di pubblico interesse, per l'attuazione della quale la legge bancaria italiana affida agli istituti bancari la raccolta del risparmio e la gestione del credito.

Analogicamente, sul piano dei rapporti internazionali e del commercio estero, mal si comprende oggi la sopravvivenza della legge n. 159 del 1976, concepita appunto in tempi di crisi e di risucchio dall'estero del risparmio italiano. È vero che l'esportazione clandestina dei capitali è ancora un dato di alto rilievo (e di qui la proposta di riforma bilanciata, che tiene conto di tutte queste realtà); ma non v'ha dubbio, onorevoli colleghi, che casi come quello, per esempio, dall'arresto del vescovo di Bergamo o della signora Berenson perché trovati alla frontiera aeroportuale in possesso di non dichiarate quantità di valuta, per un importo di circa 10 milioni, si iscrivono oggi nella realtà nostra e dei rapporti internazionali come casi che davvero rasentano il ridicolo, più che trovare spiegazione in una difesa degli interessi nazionali.

Ecco dunque che la regola precedente era improntata al principio che tutto in materia era proibito tranne ciò che non fosse espressamente autorizzato; mentre invece, con questa riforma, il principio viene rovesciato: tutto è consentito, salvo ciò che è espressamente vietato e penalmente sanzionato. La filosofia del nuovo

provvedimento di revisione della legge n. 159, ma soprattutto di riordinamento generale di tutta la legislazione attinente alla materia valutaria, si riassume grosso modo in questi termini, che in qualche misura sono uno slogan ed anche la rappresentazione di un'esatta realtà, anche se forse questa frase è un pochino ridondante, perché in effetti il provvedimento che il Governo sottopone all'esame del Parlamento, e che ha già avuto il vaglio molto severo ed approfondito, e per certi versi anche innovatore, dell'altro ramo del Parlamento, si pone oggi come risposta ad un'esigenza che riteniamo debba essere sollecitamente accolta con l'approvazione del testo in esame.

Quanto al merito, credo sia noto in che cosa si concreti questa riforma della legge valutaria. Vi è una prima parte del disegno di legge che attiene a deleghe, anzi ad una delega. Opportunamente il Senato, rovesciando i termini del testo originario, ha trasformato l'intero provvedimento in progetto di legge delega, a significare che il merito del provvedimento, cioè quello in base al quale il disegno di legge si configura come un intervento legislativo diretto ed immediato, si iscrive in una cornice razionale molto più vasta, che è appunto quella dell'ambito complessivo del provvedimento stesso.

Quindi, con le prime norme, con l'articolo 1 e la descrizione dei principi e delle direttive che il legislatore delegante, cioè il Parlamento, dà al legislatore delegato, cioè il Governo, si enuncia tutto il complesso meccanismo tendente alla riforma e soprattutto al riordino e al coordinamento di una quantità notevole di norme nella materia — in precedenza coordinate solo fino ad un certo punto, e per altri versi addirittura slegate e contraddittorie — in modo che, attraverso più testi unici concernenti la materia, sia offerta a chiunque, al cittadino italiano come a quello straniero, la possibilità di disporre di una normativa di facile comprensione e di facile applicabilità, e non un ginepraio, come quello nel quale qualsiasi cittadino, le banche, lo stesso Ufficio italiano dei cambi e perfino gli esperti si

trovano invischiati; in modo da offrire, in definitiva, un testo che costituisce una specie di *vademecum* che orienti, che dia a chiunque la possibilità di muoversi con la certezza dei suoi doveri e dei suoi diritti.

Una delega, quindi, sulla quale qualche disputa si è aperta e qualche altra è ancora in corso; anche soprattutto in funzione di qualche previsione con la quale verrà affidata l'individuazione di casi di eccezioni e di divieti, alla parte amministrativa del decreto ministeriale, quella cioè che è in grado, in un mercato caratterizzato da una dinamica velocissima, di intervenire con tempestività nei provvedimenti relativi.

Questo problema, come dicevo, ha sollevato l'interrogativo concernente la costituzionalità della creazione, attraverso i decreti, di fattispecie che costituiscono il contenuto di merito di posizioni e di comportamenti che finiscono per diventare rilevanti in materia penale.

Tuttavia, la riserva di legge, che la Costituzione nella materia penalistica assume come uno dei principi fondamentali, a nostro avviso, in questo caso non è affatto violata. E ciò, in primo luogo, perché la norma penalistica è prevista in questa sede, e l'individuazione della fattispecie materiale, da un lato, si colloca in un contesto previsionale già delimitato e scontato e, dall'altro, si inserisce nella ricca serie di precedenti della nostra legislazione e della nostra esperienza giudiziaria. Basti citare, ad esempio, le cosiddette «norme in bianco», di cui sono disseminati il codice penale e la nostra legislazione in ambiti particolari (tipica quella dell'articolo 650 del codice penale, là dove si prevede che venga punito il cittadino che contravvenga ai provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa, in questo caso molto più frazionata di quella ministeriale, in tema, per esempio, di pubblica incolumità o di sanità).

Aggiungo che il legislatore delegante non ha affatto concesso un affidamento privo di controlli, licenziando una delega senza curarsi di quello che poi avverrà. Infatti — e credo che sia stato presentato

un emendamento sul quale ci dichiariamo disposti ad approfondire il caso —, vi è un punto contenuto nella delega nel quale si prevede che i provvedimenti ministeriali dovranno avere il parere delle Commissioni parlamentari competenti; il che sta a significare che il delegante affida al delegato la attuazione, nel caso specifico, dell'individuazione dei limiti delle eccezioni e dei divieti, e tuttavia riserva per sé un controllo attraverso il parere circa la congruità del merito del provvedimento rispetto alla legislazione di carattere generale.

Non mi attardo oltre, signor Presidente; mi limiterò a segnalare soltanto alcuni passaggi significativi (del resto già contenuti nella relazione scritta) della seconda parte di questo provvedimento, quella che riguarda la legislazione diretta da parte del Parlamento.

Il *top*, il tetto al di sotto del quale non è più rilevante penalmente il comportamento di chi esporti valuta, viene elevato a 100 milioni, rispetto ai 5 milioni attuali. È una somma totale che può essere raggiunta con una o più operazioni e che comunque deve essere rapportata ad un certo arco temporale, affinché non avvenga quello che non deve avvenire, e cioè che, per esempio, un cittadino esporti tutti i giorni valuta per una somma pari a 99 milioni e che, quindi, non sia perseguibile poiché non supera il tetto massimo di valuta da esportare previsto.

Prendendo invece in considerazione il comportamento dell'esportante in un arco triennale, è chiaro che la misura della valuta da esportare si riduce; indipendentemente dal fatto che l'operazione sia realizzata in una o più soluzioni, il totale della somma da esportare deve essere inferiore ai 100 milioni nei tre anni considerati, e cioè in un arco di tempo equo. È chiaro che la materia continua, comunque, ad essere disciplinata dalla normativa amministrativa: parlare di depenalizzazione, di non rilevanza penale di certi comportamenti non significa concedere una licenza di fare e disfare tutto quello che si vuole e come si vuole.

Altro elemento degno di una piccola nota è la eliminazione della fattispecie delittuosa prevista attualmente nella legge n. 159, quella fattispecie che viene definita «esterovestizione», che significa investire materialmente e territorialmente in Italia, ma dirigere tali investimenti verso società o gruppi che abbiano «la testa», la direzione, la sede all'estero. Secondo la legge n. 159, questa era una delle fattispecie di esportazione clandestina di valuta, praticata proprio attraverso la cosiddetta «esterovestizione» del titolo.

Tenuto conto delle dimensioni odierne in materia di rapporti internazionali, è sembrato che questa fosse una norma troppo penalizzante e in qualche caso addirittura impraticabile, anche in relazione al fatto che, trovandosi in Italia la struttura, l'impresa, l'azienda dove verrebbe investito il denaro, i frutti di tale investimento andrebbero a vantaggio della nostra economia e quindi la somma impiegata non dovrebbe essere considerata esportata.

Aggiungo una sola cosa ed ho finito. Quando, nel lontano 1976, dieci anni fa, nelle condizioni di allora, votammo, sia pure con molta fatica (tanto è vero che quel risultato fu ottenuto mediante l'adozione di una serie successiva di tre decreti-legge convertiti poi in legge con modificazioni), la legge n. 159, decidemmo di penalizzare l'esportazione clandestina di valuta per somme superiori ai 5 milioni (con la previsione di una pena detentiva) ma anche di penalizzare la passata esportazione, introducendo una nozione di questo genere: avrebbe costituito esportazione di valuta come avvenuta oggi, dunque penalizzabile, anche il comportamento di chi non avesse fatto rientrare le somme esportate precedentemente.

In fondo, in questo modo, superammo il divieto della non retroattività delle norme penali prevedendo una figura di comportamento descritta per analogia, e cioè imponendo l'obbligo del rientro dei capitali esportati a chi non avesse voluto trovarsi nella condizione di esportatore

permanente, con la conseguenza quindi della penalizzazione.

Oggi, direi che ci muoviamo nella stessa linea quando — non solo in modo espresso, ma in ogni caso attraverso l'applicazione del principio comune a tutta la giurisdizione, a tutta la successione delle leggi nel tempo, con riferimento particolare alla normativa penalistica — prevediamo che i comportamenti penalizzanti del passato con l'entrata in vigore di questa nuova legge vengano investiti dal principio del *favor rei*, con la conseguenza che, vigente la nuova disciplina, chi si troverà in regola con la stessa e chi opererà i rientri relativi, potrà trovarsi nella condizione di vedere non più rilevante sul piano penale, non più costituente reato, il fatto di un'esportazione operata nel passato, che abbia superato la soglia di allora dei cinque milioni, ma non abbia superato il tetto dei cento milioni che noi poniamo come limite in questo momento.

Infine, quando — come il relatore si augura — questa nuova disciplina sarà approvata, noi potremo sciogliere quella riserva che tutto il Parlamento espresse nel 1976, quando si disse che la severa normativa di allora (sulla quale poi, parliamoci chiaro, non fummo i soli a muoverci perché, qualche anno dopo, la Francia agì di conseguenza) sarebbe stata revocata nel momento in cui le condizioni fossero cambiate, perché ci rendevamo perfettamente conto del fatto che la legge n. 159 contravveniva all'indirizzo solidaristico europeo. Basti il fatto che la nostra legge n. 159 fu oggetto di giudizio in sede comunitaria; e la conclusione, in quella sede, fu che si prendeva atto che l'Italia si trovava in una particolarissima condizione, talché la legge n. 159 veniva censurata in via di principio, tollerata in via di fatto, proprio con riferimento alle condizioni specifiche in cui versava l'Italia! Se oggi, come nessuno credo vorrà negare, le condizioni sono cambiate e, per fortuna di tutti, sono cambiate in meglio per l'operosità del popolo italiano e per una serie di altre circostanze, per l'autorevolezza con la quale il Governo ha affron-

tato certe questioni di carattere economico interno ed internazionale, sembra a noi giusto metterci in linea con la situazione della media europea dei comportamenti e delle regole in questa materia, auspicando (ma questo oggi è soltanto un sogno: anzi, una speranza) qualcosa di più: che si pervenga veramente ad un'integrazione europea, non soltanto di libera circolazione; ad una autentica integrazione, perché la storia ci ha insegnato che l'integrazione economica è una componente, forse la principale, della stessa integrazione politica! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

NICOLA CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Vorrei svolgere un brevissimo intervento, per richiamare questioni sollevate nella discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento ed in questa sede su questo disegno di legge, questioni abbastanza complesse, di fondo: la prima riguarda l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi cui dovrà ispirarsi il legislatore delegato.

Per farmi comprendere, io indico un solo esempio, che a nostro parere è il più allarmante, quello di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 del disegno di legge. Mentre, cioè, l'articolo 1, alla lettera *a*), definisce abbastanza compiutamente le finalità cui dovrà ispirarsi il legislatore delegato, alla lettera *c*) si delega il Governo alla «espressa previsione» — leggo testualmente — «delle materie da disciplinarsi con decreto ministeriale». Vi è, quindi, una rimessione completa al Governo delle stesse materie che dovranno essere inserite nei decreti da emanare e francamente ci pare che con ciò si vada ben oltre le prescrizioni dell'articolo 76 della Costituzione.

Il rilievo diventa ancor più penetrante ove si consideri che il contenuto di quelle norme delegate potrà avere anche rilievo sul piano penale. Quindi, da una parte vi è il problema della compatibilità con l'articolo 76 della Costituzione (ho fatto al riguardo l'esempio della lettera *c*), che mi pare sia abbastanza chiaro, perché ci troviamo di fronte al problema della compatibilità delle disposizioni in esso contenute con la Costituzione, proprio per la genericità della norma), ma vi è anche dall'altra la questione del rispetto dell'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce la riserva di legge per le sanzioni di carattere penale.

Queste mi pare siano le due obiezioni di fondo sulle quali si è mosso il dibattito in Commissione, ma anche la discussione in seno all'altro ramo del Parlamento.

Ho sentito quanto diceva il relatore Felisetti sul punto in questione. È ben vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ammesso che la condizione prevista dall'articolo 25 della Costituzione è rispettata anche quando la fattispecie sanzionata è descritta da un provvedimento non legislativo, ma la stessa sentenza della Corte costituzionale ha anche precisato che la legge deve comunque contenere l'indicazione dei presupposti, i caratteri ed i limiti del provvedimento non legislativo, che poi dovrà indicare la fattispecie sanzionata penalmente.

Né credo si possa obiettare che la stessa Corte costituzionale abbia ritenuto la coerenza con il nostro sistema dell'articolo 650 del codice penale, ricordato dal relatore, perché certamente questa decisione pone dei problemi; credo che, ragionando ed argomentando in questo modo, non si faccia buon governo dei principi costituzionali. Siccome la Corte costituzionale ha ammesso la legittimità dello stesso articolo 650 del codice penale, che punisce genericamente l'inosservanza di un ordine dell'autorità amministrativa, allora andiamo su questa strada. Evidentemente il ragionamento che fa la Corte è abbastanza diverso e credo che noi dovremmo cercare di non seguire, soprattutto con

riferimento a questa materia, tale tipo di argomentazioni.

Dico con riferimento a questa materia, in rapporto alla scelta di fondo che è stata effettuata con le nuove disposizioni valutarie in discussione; scelta di fondo che, come è stato detto, significa che, mentre prima tutto ciò che non era consentito era vietato, adesso è tutto consentito fuorché quanto è espressamente vietato. Allora, se questo è il principio, credo che le sanzioni di carattere penale, le condotte incriminabili, proprio per questa ragione, debbano essere descritte nella legge nel modo migliore possibile, facendo, poi, naturalmente, riferimento a determinate parti che potranno essere integrate e modificate secondo l'andamento dei mercati e delle necessità di intervento del Governo con decreto ministeriale, con atto, cioè, non legislativo.

La filosofia di fondo di questo provvedimento, che il gruppo comunista condivide pienamente, esige molta attenzione per i profili che abbiamo sollevato. Questo tipo di perplessità credo sia abbastanza pertinente anche in relazione alla previsione dell'articolo 2, il quale punisce chi — anche questo è stato ricordato dal relatore in quanto costituisce uno dei passaggi cruciali di questo disegno di legge — nell'arco di un triennio esporti valuta nazionale od estera o costituisca, fuori dal territorio nazionale, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere. Le perplessità aumentano non tanto per la genericità della fattispecie indicata, quanto per il riferimento al triennio. La questione è stata sollevata, in maniera assai autorevole, dal professor Gallo al Senato; credo però che la questione del triennio ponga problemi proprio in relazione alle norme generali della successione della legge nel tempo ed anche in relazione al principio della applicazione della legge più favorevole al reo. Che cosa vuol dire far intervenire un atto amministrativo che eleva il limite dei 100 milioni a 150?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Quel punto non è oggetto di delega!

NICOLA CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*. Non è materia delegata quella dell'entità...

FRANCESCO MACIS. Il problema che sto sollevando è quello della costituzione di attività che ricadono in questa previsione. Probabilmente ho fatto un esempio non molto felice, ma volevo indicare una serie di oggetti che sono rimessi al legislatore delegato e la cui normativa può essere modificata in quell'arco di tempo mediante atto amministrativo. Il «tetto» non può essere modificato, ma tutte le indicazioni che riguardano la possibilità di costituire riserve all'estero possono essere oggetto di intervento da parte del legislatore delegato. Questo pone gli stessi problemi che sono stati sollevati nell'altro ramo del Parlamento e che concernono l'applicazione della legge penale nel tempo. Essi a nostro parere devono essere risolti con una indicazione più precisa dell'arco temporale indicato e degli effetti che le modifiche potranno avere in questo lasso di tempo: questa mi sembra che sia la questione contenuta nell'articolo 2 del provvedimento. Ciò deve essere fatto soprattutto se si vuole evitare che l'applicazione di una norma così larga sia rimessa unicamente alla discrezionalità del magistrato. Questo è il punto di fondo ed è curioso che mentre si rileva — lo rilevano soprattutto i colleghi socialisti — l'espansione, certamente anomala, dei poteri dell'autorità giudiziaria, nel contempo si contribuisce ad una produzione legislativa che non crea le condizioni per limitare questo fenomeno che ha assunto delle caratteristiche anomale. Noi crediamo che in questo provvedimento legislativo, che non è certamente di secondaria importanza ma che è di grande rilievo, si possa fare buon governo dei principi costituzionali, dei principi generali, all'interno dei quali deve muoversi il potere giurisdizionale, eliminando quelle condizioni che in questo campo possono davvero attribuire al giudice un potere abbastanza ampio, abbastanza discrezionale e non predeterminato dalla legge.

Tale ordine di perplessità sulla genericità e indeterminatezza della delega, e sulla necessità di un rispetto della previsione costituzionale circa la riserva legislativa della norma penale, è stato sollevato anche nell'altro ramo del Parlamento. Senza leggere gli atti del Senato, vorrei ricordare l'intervento del rappresentante del nostro gruppo, in cui si esprimeva il dissenso — questa è la parola esatta — proprio sull'impostazione tecnico-giuridica che era stata adottata nella normativa di carattere penale. Pur confermando la piena adesione ai principi ispiratori di questa legge, al Senato venne espresso questo parere, e gli atti sono riportati nel nostro documento di lavoro. Dico questo per evitare che noi poi possiamo apparire come coloro che dicono qualcosa di diverso rispetto a ciò che il nostro gruppo ha precisato al Senato. Vi è stata una presa di distanza rispetto a soluzioni che suscitano le perplessità prima richiamate.

D'altra parte, che non si tratti di problemi che riguardano un gruppo parlamentare ma che, a mio avviso, attraversano tutto il Parlamento e le diverse Commissioni che si sono occupate di questo provvedimento, è dimostrato dai pareri espressi in questo ramo del Parlamento dalla Commissione affari costituzionali, dalla Commissione finanze e tesoro, e dalla Commissione industria. La I Commissione ha espresso parere favorevole «a condizione che la Commissione di merito definisca meglio e più dettagliatamente i principi e i criteri direttivi relativi alla delega al Governo contenuti nell'articolo 1, che nella formulazione attuale rischia di vanificare le prescrizioni al riguardo contenute nell'articolo 76 della Costituzione». Non interverrò sul parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, perché credo che su tale questione si soffermerà il collega Antoni, che interverrà per il nostro gruppo.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Avremmo apprezzato una tipizzazione da parte della Commissione! Ce l'ha data più la Commissione finanze e tesoro che non...

FRANCESCO MACIS. Questo tipo di osservazione l'abbiamo fatta tutti. Mi sono limitato a leggere la lettera c) dell'articolo 1, e mi pare che non si tratti di questioni di lana caprina e che la nostra non sia una discussione sul sesso degli angeli, come è stata definita! Credo che questi siano problemi estremamente seri. La I Commissione ha espresso un parere condizionante e preciso sul piano delle osservazioni generali, ma è chiaro che avrebbe fatto meglio se fosse scesa nel merito del provvedimento, così come ha fatto la Commissione finanze e tesoro. Devo anche aggiungere che la nostra Commissione non ha fatto tesoro dell'indicazione della I Commissione né di quelle della VI Commissione, che pure erano specifiche. Non ne ha fatto tesoro per una decisione di carattere generale che voglio richiamare: l'accordo di presentare lo stesso testo pervenuto dal Senato all'Assemblea, alla quale affidare l'esame degli emendamenti attraverso il filtro del Comitato dei nove. Questo mi pare che sia l'accordo politico raggiunto in Commissione per favorire l'approvazione più sollecita possibile di questo provvedimento, che giace da un anno in Parlamento e rispetto al quale il gruppo comunista ritiene che sia matura l'approvazione definitiva, almeno in questa Camera. Su questo vogliamo impegnarci, e quindi sarebbe stato veramente pericoloso soffermarci in Commissione in un esame più approfondito, che forse avrebbe fatto valicare quei limiti di tempo che tutti — credo — ci vogliamo porre.

Si tratta, perciò, di riprendere questo discorso nel Comitato dei nove, nei tempi più stretti imposti dalla discussione in aula, per sottoporre poi i risultati di tale lavoro all'esame dell'Assemblea stessa, in maniera da correggere quelle che, a nostro avviso, sono ancora le anomalie contenute in questo testo legislativo.

Noi comunisti abbiamo presentato un primo gruppo di emendamenti; probabilmente ne presenteremo altri e ne ritireremo alcuni, perché ascoltiamo con attenzione le osservazioni dei colleghi. Vogliamo anche sollecitare il contributo

degli altri gruppi, proprio perché i rilievi che ho svolto non sono propri solo del nostro gruppo, avendo io citato un autorevole esponente dell'altro ramo del Parlamento ed i pareri della I e della VI Commissione. Credo che, se opereremo in questo modo, potremo varare un provvedimento più corretto, più rispettoso dei principi costituzionali e più efficace per il raggiungimento di quelle finalità che pienamente condividiamo e che riteniamo debbano essere perseguite con queste nuove disposizioni valutarie (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bianchi di Lavagna. Ne ha facoltà.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, credo che dobbiamo essere tutti molto grati al relatore, onorevole Felisetti, per la sua puntuale, precisa ed essenziale relazione scritta che ci ha presentato e per le integrazioni che ci ha voluto dare questa mattina, attraverso una serie di considerazioni in qualche misura «fuori sacco». Il collega Felisetti non me ne vorrà se però, pur apprezzando sinceramente il lavoro che ha svolto, ho giudicato e giudico un po' scontata, un po' deludente ed in qualche misura rituale la sua conclusione, con il tradizionale invito all'Assemblea a fare presto e ad approvare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Perché deludente e rituale? Perché mi domando che cosa penserebbero di noi le persone interessate a questo provvedimento se avessimo dedicato undici mesi a renderci tutti convinti che il provvedimento del Senato può essere condiviso ed accettato così com'è.

Io ho una grande responsabilità, non posso negarlo, per la lunga fase istruttoria di questo disegno di legge, perché come relatore per la Commissione finanze e tesoro, investita per il parere su questo provvedimento, ho esercitato sul testo tutti i miei — se mi consentite la battuta — eccessi di zelo professionale,

perché, conoscendo la materia, mi sono permesso di esaminare analiticamente il provvedimento per fornire alla Commissione una relazione — come ha fatto il collega Felisetti per gli aspetti più tipicamente penalistici — che desse conto del suo contenuto, per la parte relativa al diritto valutario sostanziale, nei suoi termini più puntuali.

Sono giunto in aula nella serena consapevolezza che questo provvedimento merita, in un contesto di generale accettazione, una azione di miglioramento da parte di questo ramo del Parlamento. Non abbiamo il dovere o una sorta di obbligo di porla in essere, ma credo che sia la sostanza del provvedimento a richiedere tale azione di miglioramento. D'altra parte, ci sono stati undici mesi di dibattito, dal quale è stata esclusa la Commissione finanze, che è invece la Commissione competente per il merito dell'articolo 1, cioè per il diritto valutario sostanziale, che è la Commissione che darà il parere, essendo di sua competenza i decreti delegati. La Commissione finanze è stata invece esclusa da una partecipazione a pieno titolo al dibattito parlamentare, per poi dire che il provvedimento va bene. E il tentativo di accelerare i tempi che abbiamo fatto in questi mesi sarebbe stato inconcludente se.....

NICOLA CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero. Immagino che gli undici mesi siano riferiti al dibattito al Senato, non al dibattito alla Camera.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. No, io li riferirei al dibattito alla Camera, onorevole ministro, perché il provvedimento è arrivato all'esame di questo ramo del Parlamento nel giugno dell'anno scorso e siamo ormai alle soglie del giugno di quest'anno. Abbiamo impiegato tanto tempo, ma a questo punto dobbiamo trarre le conseguenze e dobbiamo farlo in fretta.

Credo che abbia fatto bene la Commissione giustizia a riportare il dibattito in questa sede, in quanto credo che sia ragionevole pensare che anche gli altri 600

deputati che fanno parte dell'Assemblea abbiano qualcosa da dire su un provvedimento così significativo, quanto meno in sede di esame degli emendamenti.

CARLO TASSI. Infatti siamo in sei!

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Quindi, credo che il Comitato dei nove potrà tenere conto di un più ampio contributo, evitando il rischio che il provvedimento venga sepolto dopo un lungo dibattito sugli emendamenti anche in Assemblea, come già è successo in Commissione.

Quali sono gli elementi che caratterizzano il provvedimento al nostro esame? Io credo che dobbiamo parlarne, perché c'è un consenso sostanziale del Governo, che ha dato il suo «sta bene» al testo approvato dal Senato, e c'è il consenso delle forze politiche, che senza distinzione hanno dato un giudizio positivo e concorde. Gli elementi che caratterizzano il provvedimento consistono in tre indirizzi confermati e in un indirizzo profondamente modificato. I tre indirizzi confermati sono: il monopolio pubblico dei cambi, specificato nella lettera *a*) dell'articolo 1 (anche se in coda, ma la previsione esiste, rimane, e nulla lascia immaginare che possa essere tolta); il controllo amministrativo dei flussi valutari da e per l'estero (tutto il sistema della normativa che si sta costruendo presuppone questo dato, che è confermato nell'ambito della lettera *a*) dell'articolo 1); il giudizio di opportunità sul mantenimento della penalizzazione di certi tipi di violazione delle norme valutarie, che vengono considerati non meri illeciti di natura penale.

Questi sono i tre indirizzi confermati, sui quali non c'è dissenso. Non ho colto nel dibattito al Senato e neanche nel dibattito alla Camera alcuna difformità di giudizio su questi punti.

In che cosa consiste la novità? La novità è in quello che il relatore ha chiamato «capovolgimento di ottica», cioè nell'affermazione del principio della libertà dei rapporti commerciali con l'estero, che si incardineranno nel sistema attraverso

l'introduzione della regola «è tutto consentito fuorché ciò che è vietato» in luogo della vecchia regola «è tutto vietato fuorché ciò che è consentito».

Dunque, in che cosa consiste la novità? A mio parere, la novità consiste nei provvedimenti delegati, nelle scelte che saranno fatte dal legislatore delegato, nel tentativo che il legislatore delegato farà di creare un opportuno *mix* tra i quattro giudizi che abbiamo formulato, in modo che anche la libertà dei rapporti commerciali con l'estero si collochi all'interno dei tre cardini dei quali vi ho parlato. È una novità importante questa o è una novità di poco conto? Nel paese, alcuni operatori economici ritenevano che fossero maturi i tempi per una liberalizzazione in senso lato, per quella liberalizzazione che qualcuno un tempo avrebbe chiamato in quest'aula «liberalizzazione selvaggia».

Io credo che i tempi non siano maturi, ed anche il Parlamento nel suo insieme, con tutte le forze politiche in esso presenti, ritiene che i tempi non siano maturi. In futuro si vedrà. Ma già il passo che facciamo introduce nell'ordinamento elementi di novità sostanziale. Credo che l'elemento di novità più importante sia costituito dal fatto che mettiamo a disposizione del sistema e della autorità di Governo, che ha il compito di orientarlo, una normativa che si caratterizza per una forte flessibilità. La libertà del cittadino si esprime al massimo livello, ma l'autorità di Governo, in funzione di esigenze di ordine generale, può dosare con atto amministrativo questo tipo di libertà, può aprire o chiudere il rubinetto. E questo non in funzione di una mera discrezionalità, ma in funzione di esigenze generali ed oggettive. Si introduce quindi un elemento di modernizzazione non solo nei rapporti con l'estero ma anche nella guida di uno degli strumenti fondamentali della politica economica del nostro paese.

Si tratta quindi di una novità importante, che non deriva soltanto dalla liberalizzazione, ma anche dall'affermazione di regole più flessibili, che ci consentano appunto di intervenire nel momento in

cui il quadro economico generale richieda al Governo di dosare meglio il grado di apertura della valvola che regola il movimento dei capitali, delle merci, dei mezzi monetari con l'estero.

Credo che il provvedimento, una volta approvato, introdurrà nel sistema anche altri elementi, che dobbiamo considerare positivi. Il primo è quello della fine di una discrezionalità che l'autorità amministrativa ha sempre utilizzato, voglio dirlo con profonda convinzione, con grande correttezza. Tale discrezionalità non si manifestava soltanto nella possibilità di dire di sì o di no al di fuori di una regola generale e in riferimento al caso concreto, ma anche sul piano dell'applicazione delle sanzioni. Voglio ricordare ai colleghi una norma che è ancora in vigore e raccontare loro un episodio sul quale daranno il giudizio che credono. La norma in vigore è l'articolo 2 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (norma che ha la mia età), secondo la quale, «senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, il ministro per gli scambi e per la valute» (allora così si chiamava) «ha facoltà di infliggere ai trasgressori, con proprio decreto, pene pecuniarie in misura non superiore ad un quintuplo del valore delle divise...». Ebbene, ha avuto luogo un caso curioso: un'azienda che fattura 120-130 miliardi (quindi un'azienda non grande, ma nemmeno piccola) riceve la visita della Guardia di finanza. Vengono fatti rilievi modesti per quanto attiene ai tributi (l'azienda è sottoposta a certificazione volontaria) ed altri rilievi per quanto attiene l'aspetto valutario. Ci sono stati ritardi nella regolazione di benestari bancari; l'ammontare dei mezzi per così dire oggetto dei ritardi era pari a 200 milioni. Viene fatto il verbale, vengono fatte le osservazioni; il tempo passa. Ad un certo punto l'azienda viene ceduta ad un operatore estero. All'improvviso arriva la notificazione della convocazione davanti alla famosa commissione che dà il parere al ministro del tesoro per l'applicazione delle sanzioni. L'acquirente estero chiede allora che cosa succederà, cioè quale passività sopravvenuta graverà

sulla gestione dell'azienda da lui rilevata. In base alla norma che ho citato, gli viene risposto dal consulente che dovrà pagare da zero a cinque volte, cioè da zero a un miliardo di lire. L'operatore economico si chiede a questo punto se sia immaginabile che un'irregolarità grande o piccola che sia possa comportare una pena di tali dimensioni. Ma l'interrogativo è diventato sorpresa (l'interlocutore è tedesco e, quindi, come potete capire, ha una particolarissima mentalità; se fosse stato latino, si sarebbe forse sorpreso meno) quando la sanzione, concretamente applicata, è stata dell'importo di lire centomila. Voglio dire, cioè, che un sistema che in sostanza minaccia la chiusura dell'azienda, perché la passività di un miliardo sarebbe stata insostenibile, per poi condannare (poiché la violazione era oggettivamente irrilevante) prevedendo una sanzione pari a centomila lire, è un sistema che lascia all'autorità amministrativa un potere incontrollato. Questo sistema deve essere modificato! E credo che il provvedimento in esame crei le premesse perché questo sistema venga, appunto, modificato, riconducendo anche tale settore della vita amministrativa all'interno di regole di carattere generale, eliminando così questo connotato della specialità.

Desidero fare ancora alcune considerazioni, sulla prima delle quali mi permetterei di richiamare la cortese attenzione del ministro, perché si tratta di un problema sul quale Senato e Camera, parlamentari di tutti i gruppi, si sono arrovelati con grande passione. Anche il collega Macis lo ha prima riproposto. Vi è, cioè, un eccesso di deleghe al Governo? Forse sì, forse no? La Commissione affari costituzionali dice di sì; io, come esponente di un partito della maggioranza, ho fiducia nella autorità del Governo e reputo che, pur se questa delega è meno stretta di quanto potrebbe essere, non giunge forse al limite di incostituzionalità. Ma non sta a me valutare il problema. Invece, c'è un'altra questione che ci turba di più ed è quella relativa alla eventuale presenza, o meno, nel provvedimento in esame di un

vulnus all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

In materia si è soffermato a lungo l'onorevole Macis. È vero che già oggi l'autorità amministrativa in materia valutaria, autorizzando l'operatore economico a compiere un atto che altrimenti sarebbe vietato, toglie il presupposto di una sanzione penale e consente un comportamento che diversamente sarebbe sanzionabile penalmente. Dunque, esiste già questo grosso margine. Ma ho la sensazione, anche se non sarei in grado di provarvelo, che, nel cambiamento di ottica che ha il sistema, nel momento in cui l'autorità amministrativa stabilisce ciò che è vietato, l'impatto del provvedimento amministrativo sulla libertà del cittadino sia un po' più forte dell'impatto che possono avere, sempre sulla libertà del cittadino, le norme che autorizzano a compiere determinati atti.

Di qui nasce una preoccupazione di persone sensate che si chiedono se, nel momento in cui ci avviamo lungo la strada di una maggiore flessibilità nella attività del commercio con l'estero, non si possa magari correre il rischio di andare a violare altri diritti fondamentali di libertà. Sono questioni di principio, ma questioni non irrilevanti per un Parlamento.

Non voglio dire se la obiezione sia giusta o sbagliata, ma intendo chiedere a lei, ministro, se non possiamo (e lo chiedo anche al relatore) trovare un rimedio che ci consenta di sciogliere, almeno in parte, tale nodo. Il rimedio ha tentato di indicarlo la Commissione finanze. Durante il dibattito al Senato, ed anche alla Camera, qualche collega ha proposto lo stralcio riguardante le norme penali: in sostanza, la separazione tra la delega valutaria e le norme penalistiche. Il ministro del commercio con l'estero si è opposto, io credo a ragione, a questa soluzione, affermando che si tratta di un'unica materia, di una connessione che non può essere separata se non attraverso una sorta di atto arbitrario.

Rimanendo all'interno di questo ragionamento, ho colto una sorta di contraddi-

zione che potremmo sciogliere risolvendo il problema. In fondo, che cosa fa il progetto di legge licenziato dal Senato? Ci propone di prevedere, fin da ora, sul piano penalistico le sanzioni che in realtà sono destinate a disciplinare il sistema quando il diritto valutario sostanziale sarà stato modificato dalla legge di delega. Questa è infatti, in qualche misura, la nostra contraddizione. Nell'articolo 1 si delega il Governo ad emanare provvedimenti entro un anno; nell'articolo 2, con un'unica norma, si prevede la sanzione che dovrà rimanere in vigore da oggi ad allora, in presenza del vecchio diritto valutario sostanziale, essendo però la medesima norma attrezzata in modo tale da regolare il nuovo diritto valutario sostanziale.

Ebbene, credo che invece potremmo seguire un'altra strada: nel modificare la legge n. 159, diminuendo la pena minima a sei mesi, come prevede l'articolo 2, si potrebbe fissare il tetto a 100 milioni (sull'aspetto penalistico non entro, perché non è il mio campo specifico) e lasciare invece la prima parte della norma strutturata così com'è, alla vecchia maniera, perché si tratta di una norma destinata a sanzionare penalmente comportamenti che avvengono oggi, dall'entrata in vigore della legge in poi, in presenza di un diritto valutario sostanziale che è ancora quello vecchio. Il giorno in cui i decreti delegati saranno stati emanati e vi sarà quindi una maggiore specificazione delle diverse fattispecie penali, il Governo potrebbe presentare la nuova norma penale, che quindi, essendo il Parlamento a conoscenza delle fattispecie, così come più specificamente individuate, potrebbe creare minori problemi rispetto al rischio di violazione dell'articolo 25. Questo concetto, che io ho espresso a braccio e in modo confuso, è sinteticamente e più razionalmente espresso nel punto settimo del parere della Commissione finanze e tesoro, su cui richiamo la vostra attenzione. In tal modo, noi non toglieremmo nulla a nessuno, risolveremmo una serie di dubbi di coscienza (se posso chiamarli così), ed accelereremmo l'*iter* del provve-

dimento, perché semmai la discussione si riaprirebbe quando, in presenza dei decreti delegati, dovremmo verificare se una sanzione da sei mesi a sei anni sia opportuna per tutte le fattispecie che il decreto delegato prevede, o se invece non sia opportuno articularla in modo un po' più dettagliato.

Passo ora ad alcune rapidissime considerazioni conclusive, cominciando dalla questione del testo unico. Ecco, io credo che una delle novità che si introdurranno nel nostro sistema di diritto valutario, con questa legge e con i provvedimenti che l'attueranno, sarà quello della leggibilità delle fonti normative. Chiunque di noi si accinga ad inoltrarsi su questo terreno rischia, se è un professionista, di prendere dei granchi clamorosi, e se è un operatore, di trovarsi in grande difficoltà. Sulla base delle nuove norme, invece, con il testo unico che dovrà essere varato e con l'altro testo unico, sia pure atipico, rappresentato dalla raccolta coordinata di quella che potremmo chiamare, con termine improprio, la prassi amministrativa (pure previsto dal testo in esame), il sistema, in particolare per quanto riguarda gli operatori con l'estero, verrà ad essere dotato di una serie di norme tra loro coordinate, legate a principi comuni e suscettibili di comprensione da parte dell'operatore, il quale non è rappresentato solo dalla grande impresa, che può fruire di un apparato in grado di «disossare» la normativa per comprendere i comportamenti ai quali è obbligata, bensì anche da piccole e medie imprese, che non sono dotate di una simile struttura aziendale. Credo allora — e mi permetterei di insistere al riguardo — che dobbiamo prevedere, almeno come linea di tendenza, nella legge e in sede di ordini del giorno, un unico termine.

Se il Governo vuole varare in fretta questi provvedimenti — ne ha diritto e credo che faccia bene — occorre che siano emanati contemporaneamente i decreti delegati ed i testi unici, in modo che il nuovo *corpus* di norme si cali nella realtà del paese con un unico impatto. Occorre altresì far sì che, se lei mi con-

sente signor ministro, una volta compresa la normativa, non vi siano altri fatti normativi rilevanti che modifichino in qualche modo l'equilibrio su cui il sistema si attesta dopo che la normativa è stata assorbita dall'operatore economico, che non è un potenziale esportatore occulto di valuta, ma vuole semplicemente commerciare con l'estero e, se gli offriamo un quadro normativo preciso, leggibile e ragionevolmente praticabile, è lieto di rispettare le regole; giacché, ripeto, vuole semplicemente commerciare ed evitare inconvenienti di carattere penale e comunque sanzionatori nell'esercizio della sua attività.

Dobbiamo, quindi, unificare questi termini ed invitare il Governo ad operare perché vi sia un unico *corpus* di norme. Non si tratta di un ostacolo perché il Governo ha le attrezzature, le qualità, la possibilità di acquisire le collaborazioni necessarie perché tale *corpus* venga redatto in un unico contesto.

Vengo ora ad un'ultimissima considerazione. Nella cultura giuridica del nostro paese vi è la tendenza ad immaginare che quello che io definisco come diritto valutario sostanziale sia una branca del diritto come tutte le altre, come il diritto di successione o quello di famiglia, cioè come un complesso organico di norme regolanti fenomeni giuridici quasi a sé stanti. In questo senso, quindi, vi è la tendenza ad affermare che non dobbiamo attribuire alla legislazione valutaria altri compiti oltre a quello di regolare il fenomeno che, tutto sommato, è circoscritto e rilevantisimo. Io credo, invece, che ancora non sia così.

La legislazione valutaria, gli strumenti di cui il Governo si dota con la nuova legislazione valutaria rappresentano, a mio avviso, un insieme di norme di cui il Governo stesso si avvale anche ai fini della guida complessiva del sistema economico. Questa è la realtà a cui occorre rassegnarsi.

Se questa è una funzione aggiuntiva (e non eliminabile, almeno in questa fase) delle norme che variamo, io ne aggiungo una seconda, modesta, circoscritta, ma

significativa per i segnali che in questo modo diamo al paese. Mi riferisco al prevedere (questo elemento non è contenuto nel disegno di legge, anche se invece è contenuto in altre norme specifiche dell'ordinamento) che le banche agenti, cioè gli organi deputati ad attuare questa legge, come collaboratori della struttura amministrativa dello Stato, operino anche un controllo dell'adempimento di alcuni obblighi di carattere fiscale.

Non intendo dire che esse debbano verificare se i denari che vanno all'estero abbiano subito la tassazione in carico alle persone, perché questo non sarebbe immaginabile. Affermo semplicemente che, nel caso di compensi o comunque di somme suscettibili all'interno dell'ordinamento di ritenuta d'acconto o tassazione, sarebbe necessario prevedere che la verifica operata in sede di accreditamento delle somme all'operatore estero o nazionale abbracci anche tale aspetto. Per non caricare di troppi pesi le banche, potremmo anche prevedere (come è già previsto, se non ricordo male, per le merci) il metodo della autodichiarazione, ovviamente in termini responsabili. La falsa dichiarazione ha, infatti, gli effetti che tutti conosciamo.

Credo che il passaggio attraverso il sistema bancario dei mezzi economici da e per l'estero, ove possibile, debba incontrare un vaglio di questo tipo, già previsto, ad esempio, dalla legge istitutiva della cosiddetta cedolare e, credo, anche da altre norme. Inserirei questo elemento all'interno di un provvedimento-delega che voglia riordinare l'intero sistema.

Credo, signor Presidente, onorevole relatore, onorevole ministro, che intorno al provvedimento esista già un grande consenso; c'è una grande attesa nel paese e noi, senza alimentare aspettative che il disegno di legge non consente di alimentare, dobbiamo solo dire che il provvedimento viene adottato perché il Parlamento ha fiducia nella buona salute e nelle prospettive del paese. Esiste la possibilità di migliorare il disegno di legge, e possiamo farlo in fretta soltanto se non ci ancoreremo alle posizioni acquisite ma ci

renderemo disponibili ad un dialogo fecondo tra di noi (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, rari e sparuti, evidentemente poco interessati, al pari della maggioranza, ora in minoranza, alla discussione sulle linee generali che dovrebbe rappresentare la parte essenziale del dibattito se avesse significato quanto ha testé detto l'onorevole Bianchi di Lavagna nel momento in cui si è richiamato tanto spesso ad alcuni ritenuti sacri principi.

Devo invece rilevare che non è così; siamo in cinque e quest'aula, che fu variamente definita, è certamente vuota e purtroppo la vacuità dell'aula corrisponde tante volte alla vacuità anche delle idee. Il fatto che dopo 40 anni di vita repubblicana e democratica si venga ad invocare finalmente la legislazione per testi unici, dimostra chiaramente che fino ad oggi le cose sono state fatte in maniera precaria, perché ritengo che il testo unico sia il fiore all'occhiello di un sistema legislativo che funziona e soprattutto sia un diritto del cittadino poter conoscere, leggere, capire e rispettare le norme in materia, specie quando queste hanno rilevanza ed efficacia sulla libertà del cittadino. Libertà che rappresenta — non dimentichiamolo — uno dei beni essenziali e primari voluti e sanzionati particolarmente ed egregiamente (almeno a parole) dalla nostra Carta costituzionale.

Ma la farraginosità delle norme, la difficile leggibilità delle stesse, specie in materia valutaria, ha portato a situazioni aberranti. Ricordo, per aver letto la motivazione della sentenza, l'arresto di quel cittadino, avvenuto alla dogana con la Francia (competente il tribunale di San Remo), il quale aveva — secondo quanto riporta la sentenza — consegnato (dopo l'entrata in vigore delle norme) il proprio portafoglio all'agente pregandolo di controllare la regolarità del contenuto dal momento che non conosceva le norme

valutarie. Nel portafoglio trovarono un assegno in protesto dell'importo di 10-20 milioni, il cittadino venne immediatamente arrestato, condannato ad un anno di galera e a diverse decine di milioni di multa perché si sostenne che il fatto di aver porto il portafoglio in quel modo era un tentativo di *captatio benevolentiae* da parte del cittadino verso l'agente e che l'assegno, anche se in protesto, era titolo che poteva consentire l'esportazione di valuta.

In questo episodio c'è tutto: uno Stato che sugli assegni ricorda al cittadino ciò che la legge stabilisce, e cioè che l'assegno può circolare esclusivamente in Italia; uno Stato che non riesce a bloccare il fenomeno spaventoso del protesto dei titoli, che pure sono titoli di credito, a volte, come l'assegno, sanzionati addirittura penalmente; e che poi finisce con il punire un cittadino che in perfetta buona fede esce dall'Italia, esibendo anche i documenti. Perché? Perché è uno Stato che fa le leggi senza dotarle di un minimo di leggibilità (mi si scusi la cacofonia), delle quali cioè è difficile la semplice lettura e la cui interpretazione è tanto controversa che quando poi diventa giurisprudenziale e giudiziaria le conseguenze sono gravissime.

Siamo quindi d'accordo sull'invito all'univocità ed alla contemporaneità dei provvedimenti che dovranno essere elaborati in base a questa delega; ma vorremmo anche che coloro che disporranno questa legge delegata leggessero, tra l'altro, quel calepino che viene distribuito in questo momento dagli uffici della Camera a noi deputati a proposito delle norme generali per la redazione dei testi di legge. Le norme debbono essere generali ed astratte; maggiore concretezza può esservi soltanto quando si tratta di legge di delega.

E vengo al primo punto gravemente dolente. Il parere della Commissione affari costituzionali viene accreditato come favorevole, ma in realtà è condizionato. Non mi risulta però che la Commissione giustizia, nel riconfermare il testo pervenuto dal Senato, nonostante le perples-

sità già manifestate nell'altra Camera, abbia tenuto minimamente conto di quanto la Commissione affari costituzionali diceva in materia, soprattutto per quanto riguarda un principio fondamentale come quello dell'articolo 76 della Costituzione. In uno Stato di diritto, quindi, con la fondamentale tripartizione dei suoi poteri, quell'articolo prevede la possibilità di deleghe da parte del potere legislativo a quello esecutivo per l'emanazione di norme di legge aventi, in via eccezionale, valore di legge ordinaria.

Questi principi sono abbastanza chiari; di quell'articolo risparmio la lettura perché credo che i pochi affezionati ai lavori parlamentari di oggi lo conoscano bene. Vorrei però chiedere come si concili con l'articolo 76 della Costituzione la dizione, per esempio, del punto *b*) dell'articolo 1 del disegno di legge, che parla di «elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale»; oppure quella del punto *f*): «maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia di informazione nei confronti degli interessati». Signor Presidente, le sembra che un comparativo possa rispondere ai requisiti dell'articolo 76 della Costituzione? «Maggiore chiarezza»? Io credo che se si deve imporre una direttiva a chi è delegato sarà quella della chiarezza, non della maggiore chiarezza; che cosa vuol dire maggiore chiarezza? La norma deve essere chiara; la norma deve essere generale; la norma deve essere astratta, ma deve essere soprattutto leggibile, e quindi chiara; pertanto non ha alcun significato parlare di «maggiore chiarezza».

Al punto *h*), ancora, si dice: «previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo». Le domando, signor Presidente, se una delega di questo tipo — dalle Camere al Governo e da questo

all'Ufficio cambi — mostri rispetto dell'articolo 76. Mi domando davvero se non parliamo linguaggi diversi, e se tutti conosciamo le stesse norme giuridiche e costituzionali. Un altro esempio è quello del punto n): «adeguato aggravamento delle sanzioni amministrative nei confronti di chi, entro l'anno ...» eccetera. Cosa vuol dire «adeguato»?

Siamo di fronte a sanzioni, sia pure amministrative, che, se saranno attuate con un richiamo all'articolo 650 del codice penale, avranno anche altre rilevanze. Di fronte ad una incertezza di questo tipo, affidata al potere amministrativo e non più soltanto al potere esecutivo, ci troviamo in una situazione di genericità che non è assolutamente tollerabile.

Si parla inoltre di «specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito valutario». Ma la ricerca dell'elemento psicologico in situazione di carattere amministrativo diventa una nuova indicazione di principio che io difficilmente comprendo; salvo poi veder trattati i reati valutari in maniera diversa dai reati finanziari nelle varie leggi di delega di amnistia, per cui chi aveva esportato 1.600 miliardi potrebbe avere il condono, mentre il povero autotrasportatore che dicono abbia attestato il falso l'anno di galera se lo deve fare senza possibilità di condono. In effetti, l'unica differenziazione viene dai provvedimenti di clemenza, perché altra definizione di reati finanziari nella nostra legislazione non mi sembra di rinvenire.

Non dobbiamo inoltre dimenticare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la materia dell'esportazione di valuta, e quindi del commercio con l'estero e dei rapporti internazionali dell'Italia, è vincolata dagli accordi stipulati in sede comunitaria. Pertanto, credo che possa essere mantenuta quella salvaguardia che ci aveva consentito una certa tranquillità in un momento di particolare difficoltà (da cui non ci ha tratto né l'onorevole Craxi né il suo Governo, sia ben chiaro, onorevole Felisetti: Craxi ed il suo Governo hanno soltanto assistito alla diminuzione

del prezzo del petrolio e ad una razionalizzazione del costo del dollaro; sono stati a guardare, così come avrebbero fatto se vi fossero stati aumenti, e sono stati fortunati di aver potuto assistere dagli scranni del Governo a questa modificazione in positivo del rapporto lira-petrolio e lira-dollaro.

Non ci si venga a dire, come ha detto l'onorevole Felisetti, che è stata la serietà del Governo nell'affrontare i problemi economici internazionali che ha riportato la situazione economica in condizioni più accettabili. Quale serietà! Quali atteggiamenti! Sono indicazioni assolutamente gratuite, che non hanno riscontro né nella storia né nella cronaca!) anche se da parte della Comunità economica europea vengono tollerati atteggiamenti che non sono consoni con quel principio di libertà dello scambio, anche monetario, che è sancito nel Trattato di Roma per i rapporti tra i paesi comunitari.

Per altro, non ritengo che siano rispettati nemmeno i fondamentali principi di diritto penale. A parte la certezza della norma, a parte la specificità del principio di cui all'articolo 25 della Costituzione, già richiamata dai colleghi Macis e Bianchi di Lavagna, credo che ci siano degli elementi su cui riflettere attentamente.

Avete approvato all'articolo 3 un emendamento alla vecchia norma di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, che, se non sbaglio, attiene alla fattispecie penale relativa al comportamento del funzionario di banca che in qualche modo favorisce una esportazione illecita di valuta.

Nel momento in cui la norma generale prevedeva la parola «viola», esisteva una fattispecie particolare, e forse si poteva non vedere un concorso esclusivo ed escludente nei confronti della norma sul favoreggiamento penale, personale o reale. Quando però aggiungete la parola «dolosamente», avete in pratica abrogato per il funzionario bancario la norma generale penale sul favoreggiamento. E questo non mi sta proprio bene.

Ricordo i 90 miliardi inviati all'estero

nel tentativo di salvare Sindona. Era un periodo in cui ancora non esisteva la normativa penalizzante, ma se adesso si facesse di nuovo una cosa del genere (e sappiamo tutti che le grandi esportazioni di valuta sono state realizzate tramite le banche e segnatamente quelle cosiddette a carattere nazionale), ci si troverebbe di fronte a questa diminuzione o addirittura esclusione della sanzione penale nei confronti proprio dei funzionari di banca, che sono quelli che, grazie agli accorgimenti resi possibili dall'aver le nostre banche tante filiali e succursali all'estero, compresi i paesi del cosiddetto paradiso fiscale, sono in grado di assicurare certi risultati.

E se nella norma si scrive «viola dolosamente», si trasforma sostanzialmente in contravvenzione quel delitto di favoreggiamento, reale o personale, che vale per tutti gli altri cittadini e anche per reati molto meno importanti e gravi dell'esportazione illecita di valuta, un'attività che costituisce un mezzo di autentica depauperazione della ricchezza nazionale. Che poi la ricchezza nazionale possa essere effettivamente difesa con le grida manzoniane relative ai reati valutari e di esportazione di valuta è un altro discorso, un discorso tutto da affrontare e sul quale potrei essere o meno d'accordo. Visto però che avete fatto questa scelta, è veramente incongruente che diate un tale salvacondotto ai funzionari bancari che consentano dolosamente queste operazioni, prevedendo per loro soltanto una multa pari al pagamento di una somma da 100 mila lire a 1 milione. E questa sanzione cade addirittura del tutto se il funzionario bancario compie quella certa cosa colposamente o comunque se non è possibile dimostrare il dolo.

Sono cose che non possono essere accettate da chi ritiene che se si fanno delle leggi bisogna farle in modo tale da non scardinare i principi generali e soprattutto quello della parità di trattamento dei cittadini: non verrete a dirmi che chi riesce a facilitare l'esportazione di qualche decina di miliardi sia meno responsabile di chi svaligia una banca con

la lancia termica! Anzi, se non altro questi ultimi mantengono il denaro nel territorio nazionale e lo usano contribuendo e finanziare la nostra economia. Quelli che invece il denaro lo portano fuori dai confini non fanno altro che regalare ad altre economie le ricchezze della nostra povera Italia.

A questo punto, onorevole relatore, devo fare un breve *excursus* su quella che lei, con il suo linguaggio aulico tanto simpatico, ha chiamato «esterovestizione» delle nostre aziende. Lei sa quale è una azienda «esterovestita»? È quella che in pratica ha l'appalto per la progettazione dei palazzi di giustizia da destinare a sede del Ministero di grazia e giustizia! E se non sbaglio soci di tale aziende sono tre vecchiette abitanti a Roma!

Lei ha detto giustamente che queste società hanno «la testa» nel Liechtenstein, a Vaduz, e che però operano in Italia; tali società, quindi, non possono essere considerate negativamente in senso assoluto. D'accordo, ma solo finché le cose vanno bene, perché se la sede è a Vaduz e le mani, il corpo stanno in Italia, non ci sono problemi fintanto che le cose vanno bene. Nel momento in cui però la testa decide di impoverire l'azienda per arricchire la sede, gli utili e i profitti vanno a Vaduz e in Italia avviene il fallimento della azienda stessa con tutte le connesse conseguenze.

Allora, l'«esterovestizione» diventa un'«esterospoliazione» delle nostre povere ricchezze nazionali, per un'«esterovestizione» a favore di chi è riuscito a esportare profitti ed utili dell'azienda in maniera legittima! Ritengo che una delle forme più pericolose di esportazione di valuta sia proprio quella di consentire l'«esterovestizione» o, quantomeno, di non reprimere anche questo come tanti altri fenomeni, visto che avete scelto questa strada sulla quale, tra l'altro, posso avere i miei dubbi anche in ordine alla pratica possibilità di realizzarla veramente. Se avete scelto questa strada, l'«esterovestizione» è una cosa da colpire, molto più di quanto non siano altre forme!

Effettivamente, la genericità del testo lascia molto perplessi, per il fatto che il

tetto per l'esportazione di valuta è stato aumentato; è giusto, anche perché, nonostante la bravura del Presidente del Consiglio, compagno di partito dell'onorevole relatore ed anche del ministro presente in aula, tanto ha galoppato l'inflazione che 5 milioni del 1977, probabilmente, sono più appetibili di 50 milioni di oggi, in termini di reale capacità d'acquisto; in fondo, visto che si prevede un arco di tempo di tre anni, non avete fatto che riportare al valore attuale quello che era il valore reale di 5 milioni di allora. Il fatto di stabilire un tetto di valuta esportabile pari a 100 milioni nell'arco del triennio, con la possibilità di cambiamento da parte delle autorità, non soltanto del potere esecutivo ma dell'autorità amministrativa, per quanto riguarda l'ammontare del tetto medesimo, continua ad acuire l'incertezza della situazione.

Il nostro gruppo è d'accordo, perché si tratta di situazioni che possono comportare la perdita della libertà, bene supremo della persona umana, dell'uomo inteso in senso non marxista, non materialista; vediamo come l'uomo è valutato di là dalla cortina di ferro, dove non lo avvertono nemmeno che è saltata in aria una centrale nucleare! Più importante è ritenuto il risparmiare sulle norme di sicurezza e sulla sicurezza della centrale nucleare, o mandare la Soyuz a girare intorno alla terra, che non difendere l'incolumità dei nostri simili visto che sono materie soltanto aggregate in maniera più evoluta; praticamente fra neutrone veloce e cittadino sovietico, vi è soltanto una differenza di maggiore aggregazione di atomi o di molecole!

Ma noi, invece, riteniamo che l'uomo debba essere considerato come persona umana nel senso più ampio dell'espressione e che quello della libertà sia il massimo bene da consentire; non possiamo accettare alcun sistema, alcun metodo che rimetta questa libertà alla discrezionalità amministrativa, perché torneremo indietro di secoli, anche rispetto al codice napoleonico! Ecco perché noi riteniamo che debba essere proposta al più presto una procedura. Tutti i tribu-

nali delle marche di confine, stanno aspettando la nuova normativa, perché i fascicoli processuali nell'attesa sono in qualche modo accantonati: tutti sanno benissimo che i processi che si fossero celebrati negli ultimi mesi (salvo il caso proprio di imputati detenuti) avrebbero finito per avere un esito diverso in appello, perché, prima o poi, il Parlamento italiano si sarebbe deciso ad approvare una normativa più adeguata alla realtà monetaria, almeno, stante la svalutazione intervenuta dal 1977 ad oggi.

Effettivamente, oggi è necessario almeno questo adeguamento del tetto massimo della violazione non penalizzata e, francamente, qualche ripensamento (credo anche di sostanza, perché sono questioni di principio), su parte della legge di delega al Governo e quindi della futura legge delegata, dovrà essere fatto. Rischiamo altrimenti di avere l'occasione per raggiungere un po' di chiarezza, mentre in realtà continuiamo a portare avanti (è il vostro sinistrese che usa questa espressione, e mai come in questa occasione essa è esatta) i problemi, come siete soliti dire, ma non a risolverli.

Riteniamo, invece, poiché siamo europeisti convinti da sempre (ancor prima che a voi venisse in mente l'idea dell'Europa questa era in noi già profondamente radicata), che quella che il democristiano Bianchi di Lavagna ha considerato la liberalizzazione «selvaggia» dovrebbe essere l'unico modo corretto di trattare tra i *partner* come dite voi, o i paesi di Europa, come diciamo noi, perché siano rispettati quei principi fondamentali sanzionati e sanciti in quel trattato di Roma, che credo sia stato l'inizio di un avvenire per l'Europa, almeno per quanto poteva rappresentare una scelta su un pezzo di carta. Esso, invece, avrebbe dovuto essere considerato non un pezzo di carta, ma un vero e proprio trattato, anche se dall'Italia, molto spesso, è stato considerato soltanto come un pezzo di carta, perché noi siamo notoriamente i più grandi violatori, i più frequenti violatori delle norme del Trattato di Roma, anche e soprattutto per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

quanto riguarda problemi attinenti alla giustizia penale, anche e soprattutto per quanto riguarda problemi di libertà di circolazione, anche e soprattutto circa materie del tipo di quella di cui ci stiamo occupando.

Rivolgo un invito, quindi, a rivedere senz'altro tutta la parte relativa alla delega, nonché una richiesta, una pressione, per quanto ciò è possibile, al Governo, affinché, una volta ottenuta la delega, predisponga un testo unico. Perché quando si è rifatta l'Italia in termini giuridici ed in termini legislativi lo si è fatto in 8 anni, codici compresi, e tutto a base di testi unici. Oggi ne sono passati 40 ed io, ogni qualvolta consulto il codice penale, devo ancora vedere che esso è firmato Rocco, Mussolini e Vittorio Emanuele. In 40 anni non siete riusciti a varare neanche il nuovo codice penale. Chi prese in mano il potere, qualche decennio fa, riformò l'intero ordinamento giuridico italiano in qualcosa come neppure un decennio.

Quindi, un invito a rivedere l'intera materia; un invito ad adeguare immediatamente il tetto, perché quello di oggi è veramente inaccettabile; un invito soprattutto a rivedere l'intera materia per quanto riguarda la legge delega, perché i principi che ad essa si riferiscono non sono conformi a quanto previsto e precisamente sanzionato dall'articolo 76 della Costituzione (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, voglio innanzitutto scusarmi con il collega relatore, onorevole Felisetti, perché per un ingorgo autostradale non sono riuscito ad arrivare in tempo per ascoltarlo.

Ma forse la scusa non è neppure dovuta, perché mi accorgo che anche il relatore non c'è. Comunque mi rivolgo al ministro, spero...

PRESIDENTE. Il relatore si è assentato solo per un momento.

PIERLUIGI ONORATO. Infatti, credevo di averlo qui accanto, mi sono voltato e non l'ho visto. Poi, penso che il relatore abbia detto un po' le cose che aveva esposto in Commissione e, peraltro, penso che io dirò cose che lui conosce già o che, per lo meno, avrà occasione di ribadire nel Comitato dei nove.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

PIERLUIGI ONORATO. Quindi, voglio semplicemente esporre, perché venga messo a verbale, per così dire, quale sia l'atteggiamento che io ritengo di dover assumere in ordine a questa riforma della legislazione valutaria che, come il ministro ben sa, è attesa da molti ed è invocata da molti, perché la legge del 1976, pur non essendo contraria né al trattato comune né ad una possibilità di manovra della politica monetaria e di bilancio, era tuttavia giudicata anacronistica rispetto alle esigenze degli operatori economici.

Questa mi pare, se non sbaglio, l'esigenza cui la riforma vuole far fronte, ed io la condivido. Oltre tutto, in maniera tragica se vogliamo, l'avvenimento di Chernobyl ci ha insegnato che il pianeta non ha confini, almeno sotto il profilo radioattivo, e forse la terra si avvia a non avere confini neanche per quanto riguarda il movimento dei capitali. Quindi, in qualche misura, gli operatori economici hanno bisogno di un sistema maggiormente liberalizzato sotto questo profilo.

Bisogna dire però — ed il ministro lo sa meglio di me — che i problemi sorgono dopo e non attengono all'ispirazione della riforma, sulla quale tutte le forze politiche sono favorevoli. I problemi riguardano l'articolazione tecnica di questa impostazione. Bisogna dire — ci tengo a farlo — che il Senato ha svolto un buon lavoro in questo senso, perché il testo che ci ha inviato è migliore rispetto a quello originario ed ha dissipato qualche dubbio. Direi addirittura che il Senato ha fatto anche un lavoro migliore di quello

che si è tradotto nel testo, in quanto alcuni spunti della discussione svolta in quella sede, e soprattutto gli emendamenti proposti, meritano un'attenta considerazione.

Non vorrei qui — non è di mia competenza, tant'è vero che faccio parte della Commissione giustizia e non di una Commissione economica — esaminare le perplessità del sistema sotto il profilo valutario. Il senatore Carli ha sostenuto in Senato che in fondo le esigenze di governo della politica valutaria erano soddisfatte anche con il vecchio sistema. Ribadisco qui che in fondo il nuovo sistema vuole rispondere ad una certezza del diritto degli operatori.

I problemi che riguardano il nuovo sistema attengono non tanto ai profili di politica valutaria, quanto ai profili giuridico-costituzionali ed etico-politici. Noi sappiamo che adesso il sistema adottato, e sul quale abbiamo manifestato il nostro consenso, prevede che, entro un anno dall'approvazione della legge-delega, si emanino i decreti delegati che dovrebbero stabilire in linea di principio, capovolgendo il sistema, la libertà di circolazione dei capitali. Come possibilità di eccezione e limite a questa liberalizzazione generalizzata, è prevista la possibilità di emanare decreti ministeriali. Vorrei a questo riguardo proporre un aggiustamento tecnico della formulazione della norma, ma credo che il problema non sia questo. Il decreto ministeriale può quindi introdurre eccezioni e limitazioni per rispondere a finalità di politica monetaria o ad esigenze di equilibrio della bilancia dei pagamenti. In più sono possibili, in deroga a queste eccezioni o limitazioni alla libertà di esportazione dei capitali, eventuali deroghe da parte dell'autorità valutaria competente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

PIERLUIGI ONORATO. Questo è un sistema che ha una logica ben congegnata. I problemi che vorrei sollevare

sono di vario ordine. Prima di tutto sono quelli già citati dai colleghi che mi hanno preceduto e che concernono la precisione e l'univocità dei criteri direttivi della delega legislativa. Su questo aspetto della questione non mi voglio dilungare, in quanto abbiamo già presentato in Commissione — il ministro lo sa bene — alcuni emendamenti al fine di precisare questi criteri direttivi. Io, insieme ai colleghi del gruppo comunista, ho presentato in particolar modo un emendamento che, nel tentativo di precisare tali criteri direttivi, ne recepisce un altro presentato al Senato dalle sinistre. Su questo non mi voglio dilungare, ma è certo che ciascuno di noi dovrà fare uno sforzo per cercare di precisare questi criteri direttivi, proprio per evitare che una riforma così importante sia impugnata per illegittimità davanti alla Corte costituzionale.

Un secondo profilo, sul quale mi soffermo perché lo ritengo molto importante, è quello che ho chiamato profilo etico-politico. Noi sappiamo che attraverso il trasferimento internazionale di capitali si attuano prassi di mediazioni fittizie o reali che sono usate come strumento di corruzione, strumento di finanziamento occulto a partiti o lobby, strumento di evasione fiscale. Non è il caso che io richiami faccende come quelle dell'ENI-Petromin o altre, che in ogni caso riguardano i cosiddetti compensi di mediazione che si accompagnano in genere ai contratti di fornitura all'estero, soprattutto di fornitura di armi.

A mio avviso, in taluni casi c'è la prova; ma comunque vi è il sospetto che attraverso tali mediazioni si riesca a far passare contro la legge prassi di finanziamento occulto, di evasione tributaria, eccetera, a favore di soggetti residenti. Il ministro lo sa tanto bene che ha emanato circolari in proposito. Credo che da questo punto di vista bisogna almeno introdurre un altro criterio direttivo nella delega, che faccia propria questa esigenza etico-politica di bloccare le prassi di corruzione e di illiceità tributaria. Penso che ciò giovi prima di tutto a precisare il

contenuto della delega, poi a soddisfare un'esigenza etica.

A tal fine ho presentato un emendamento, che si richiama ai criteri direttivi che lo stesso ministro ha emanato in materia. Esso aggiunge ai criteri direttivi, di cui all'articolo 1, lettera a) del disegno di legge, un altro criterio, volto a stabilire che comunque saranno evitati i trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi compensi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale, ovvero ancora quando la mediazione contrasti con gli interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti.

Credo che l'accoglimento di un emendamento di tal genere ci eviterebbe per il futuro la possibilità che scoppino scandali come quelli che hanno rattristato il panorama politico italiano.

Un terzo ordine di problemi è relativo alla definizione di reato. Sappiamo che l'articolo 25 della Costituzione richiede che vi sia, per affermare una responsabilità penale, una definizione legale tipica, certa, della fattispecie, ma in questo caso molti la mettono in discussione. Ma su tale punto non mi soffermo, visto che ne ha già parlato il collega Macis.

Vorrei invece soffermarmi su un altro punto, sul quale ho meditato dopo aver letto il parere molto articolato della Commissione finanze e tesoro. La riflessione, che ho condotto sulla base di questo parere, mi ha portato ad evidenziare un fatto, sempre a proposito del reato: il testo al nostro esame, all'articolo 2, modificando l'articolo 1 della legge valutaria del 1976, introduce già — sottolineo il «già», perché ciò significa che la norma ha un'applicabilità immediata, non dovendosi attendere l'emanazione dei decreti legislativi delegati — un nuovo reato. Viene quindi modificato, prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema, il sistema vigente, configurato nell'articolo

1 della legge del 1976, che punisce l'illecita esportazione dei capitali.

Tutto ciò viene fatto — guardi bene, signor ministro — anticipando quel sistema che ancora non è in vigore e che dovrà entrare in vigore con i decreti delegati dopo l'anno; si configura infatti come reato — non so, ora, se questa sia una modifica introdotta dal Senato o già contenuta nel testo originario del disegno di legge — l'esportazione di capitali con una o più azioni nel corso di un triennio, quando il valore complessivo superi i cento milioni e quando gli atti siano commessi in violazione di un divieto legalmente dato. Credo che al riguardo abbia un buon fondamento l'osservazione della Commissione finanze e tesoro; o, per lo meno, tale osservazione deve obbligarci a riflettere nel Comitato dei nove, perché sino a quando non avremo introdotto il nuovo sistema, che liberalizza in via generale, salvo particolari divieti, il reato, in questa fase transitoria, è a mio avviso da configurare una condotta di esportazione dei capitali commessa in assenza di autorizzazioni date.

Vige infatti il regime autorizzatorio e quindi non possiamo penalizzare una condotta, confrontandola con un regime di liberalizzazione generalizzata salvo divieti, che ancora non è in vigore. Questa è un'osservazione che io offro alla riflessione dei colleghi, affinché tutti insieme, magari seguendo le indicazioni della Commissione finanze e tesoro, possiamo formulare un emendamento su questo punto; io, per la verità, ho già preparato al riguardo una bozza di emendamento.

Sempre a proposito del reato (sto qui elencando i punti su cui bisognerà lavorare nel Comitato dei nove, perché, come tutti sappiamo e come mi pare abbia ricordato lo stesso relatore, abbiamo di buon accordo, opposizione e maggioranza, accettato di non proseguire nell'esame degli emendamenti in sede referente per abbreviare i tempi di discussione, riservando tale esame al Comitato dei nove, sapendo, per altro, che si tratta di un esame tecnicamente difficile e che quindi, probabilmente, il Comitato dei

nove è più funzionale di una Commissione), vorrei ricordare un'altra questione che ho già richiamato in Commissione e su cui, veramente, non ho trovato soddisfacente il testo al nostro esame.

Abbiamo, come ho detto, un reato di illecita esportazione dei capitali che penalizza le condotte di esportazione che superano nel triennio i cento milioni, quando le attività siano compiute in violazione del sistema vigente, sia quello autorizzatorio, sia quello dei divieti in deroga alla libertà generalizzata. Ma abbiamo anche, all'articolo 1, lettera n), la previsione di un aggravamento dell'illecito amministrativo che, secondo me, è logicamente incompatibile con questa configurazione del reato. Infatti, vi è illecito amministrativo ogni volta che l'esportazione dei capitali non superi nel triennio i cento milioni (ove fosse superata, tale cifra scatterebbe l'illecito penale), però la lettera n) dell'articolo 1 dice che l'illecito amministrativo è aggravato quando nell'anno l'esportazione dei capitali superi i cento milioni.

NICOLA CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*. L'illecito amministrativo, appunto.

PIERLUIGI ONORATO. Certo, ma allora, in questo modo (almeno così temo, ma lo temo fortemente), si rende inapplicabile il reato. Infatti, se io nell'arco dell'anno supero i 100 milioni, ho un illecito amministrativo aggravato che già coincide con la figura dell'illecito penale. Appureremo questo aspetto e lei signor ministro, mi replicherà, al riguardo; ma è certo che io, alla fine dell'anno in cui ho superato i 100 milioni, ho messo in essere una condotta che è, nello stesso tempo, una condotta amministrativa aggravata ed una condotta penalmente rilevante. Si tratta di una contraddizione che io credo sia necessario risolvere.

Se non sbaglio (naturalmente, posso anche sbagliare), la lettera che tutti abbiamo ricevuto dalla Confcommercio (che in questo momento non trovo), nel ringraziarci per il lavoro svolto ma nel ribadire la necessità di introdurre alcune

modifiche indispensabili alla certezza del diritto o ad altro fine, richiama proprio un punto che attiene (in modo generico, ovviamente) ai rapporti tra illecito amministrativo e illecito penale. Questo argomento è trattato nella lettera, che tutti abbiamo ricevuto, inviataci dal presidente della Confcommercio Orlando.

Quindi, si tratta di un punto sul quale ritengo che, quanto meno, bisognerà meditare. Ma, a mio avviso, bisognerà proprio modificare il testo.

Continuando nell'elencazione dei punti sui quali è bene riflettere già da adesso, ho sentito evocare poco fa l'articolo 3 della normativa del 1976 in materia valutaria ed ho sentito criticare la configurazione della contravvenzione dei bancari come contravvenzione dolosa. Sappiamo che la contravvenzione dei bancari sussiste ogni volta che essi commettono una violazione del regolamento valutario, quando tale violazione favorisca il compimento della esportazione clandestina dei capitali ed il compimento del conseguente reato di esportazione clandestina di capitali.

Mentre ascoltavo il collega Tassi che affrontava questo argomento, pensavo all'opportunità di fare un'osservazione sullo stesso tema. Io capisco che, per evitare di sovraccaricare la responsabilità dei bancari, si configuri la contravvenzione prevista dall'articolo 3 della legge vigente come una contravvenzione dolosa. Lo capisco perché il regolamento valutario è così complesso ed in esso è compresa una serie infinita di autorizzazioni stratificatesi nel tempo. Dunque, posso capire che il bancario non conosca tutta la normativa. Tuttavia, con il sistema che ci accingiamo a introdurre, abbiamo semplificato la legislazione valutaria, proprio perché abbiamo liberalizzato in via di principio il commercio valutario e soltanto in via eccezionale e derogatoria abbiamo posto dei divieti o delle autorizzazioni.

Quindi, credo che, da questo punto di vista, forse possiamo tollerare che la contravvenzione a carico del bancario, di cui all'articolo 3 della legge del 1976, sia una

contravvenzione ordinaria, come tutte le altre, che sono in genere contravvenzioni punite sia a titolo di colpa sia a titolo di dolo. Questa è l'osservazione che mi sentivo di fare su questo punto.

Per quanto riguarda la cosiddetta «esterovestizione» dei capitali, il testo approvato dal Senato con l'abrogazione dell'articolo 1-bis della legge vigente, nonché con l'ultimo periodo dell'articolo 1 della legge vigente così come modificato dall'articolo 2 del testo al nostro esame, dà luogo ad una situazione normativa per cui la «esterovestizione» di capitali, per coprire una reale intestazione a residenti è depenalizzata nella misura in cui non superi i cento milioni in tre anni. All'articolo 1 della legge del 1976 così come modificato, si introduce quindi l'«esterovestizione», come una variante della condotta punita nel modo che ho descritto prima.

In altre parole, quando l'«esterovestizione» supera i cento milioni in tre anni, essa è considerata come esportazione illecita di capitali. Tuttavia, abrogando l'articolo 1-bis della legge del 1976, depenalizziamo l'«esterovestizione» inferiore ai cento milioni di capitale. Ma in questo caso l'«esterovestizione», a mio avviso, non è nemmeno un illecito amministrativo, perché non abbiamo più un precetto che la vieti: abbiamo soltanto il precetto penale che la vieta quando nei tre anni si superino i cento milioni.

La conseguenza è che, attraverso l'«esterovestizione» dei capitali, si possono perseguire finalità di evasione tributaria, si ha cioè la possibilità di trovare un *escamotage* troppo facile. Basta infatti che l'operatore economico frazioni oggettivamente (o anche soggettivamente, fra più persone, fra parenti) «esterovestizioni» di capitale all'estero in modo tale da non superare i cento milioni, per porre in atto un *escamotage* molto facile con cui si elude la normativa.

Con questo (e mi scuso per essere entrato nei dettagli tecnici) mi pare di avere esaurito, salvo qualche dimenticanza (avendo sistemato in modo un po' improvvisato le mie idee in materia), i pro-

blemi tecnici che dobbiamo affrontare per rendere questo provvedimento una buona legge, anche al di là dell'ottimo lavoro fatto dal Senato, per far sì che la legislazione valutaria risponda a criteri di certezza del diritto oltre che alle possibilità di un governo flessibile dell'economia monetaria e della bilancia dei pagamenti.

Credo che in questa opera dobbiamo tutti (mi sia consentita l'espressione un po' banale) rimboccarci le maniche, ma ritengo che si tratti di un lavoro che merita di essere fatto. Infatti le buone esigenze di partenza, le buone intenzioni non bastano per migliorare e modernizzare la nostra legislazione: tutti dobbiamo porre le nostre competenze e la nostra buona volontà politica al servizio di un obiettivo così ambizioso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Varese Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il secondo intervento del gruppo comunista nel dibattito odierno è di omaggio, di riconoscimento alla rilevanza della questione oggi in discussione, ma vuole essere anche il segnale di una rivendicazione di competenza nella materia, da parte del gruppo comunista della Commissione finanze e tesoro. Già il collega Bianchi di Lavagna, per il suo gruppo, ha rilevato una sorta di scompenso, del quale ci rammarichiamo solo per sottolineare che il nostro apporto, che vediamo oggi apprezzato almeno nell'espressione del parere, è stato difficoltoso, anche se oggi può essere utile in sede di discussione sulle linee generali. Se si guardasse alla nuova legislazione valutaria, così come abbiamo fatto e come io stesso ho fatto nel 1976, sotto un profilo prevalentemente o addirittura puramente penalistico, non v'ha dubbio che commetteremmo un grosso errore. Non così muove il testo della iniziale proposta governativa e tanto meno il testo rassegnatoci dai colleghi del Senato.

È vero, per altro, per essere molto sinceri, che, al di là di dichiarazioni di disponibilità che sono comuni a tutti, nell'espresso desiderio di concludere, di giungere alla fine dell'esame della questione, quindi, assicurando una buona legge al nostro paese, differenziazioni più o meno sfumate sono abbastanza orizzontali e attraversano i gruppi. È almeno questa la mia impressione per aver seguito il dibattito odierno e per aver ascoltato anche dibattiti fuori di qui, come quello della Conferenza valutaria, a Genova, all'inizio dell'anno. Non è che di ciò dobbiamo sorprenderci, se è vero, come è vero, che si confrontano anche opinioni e tesi differenti, di carattere economico-finanziario nazionale ed internazionale.

Signor Presidente, credo che la prima cosa che si debba fare sia quella di cercare di chiarire questa mattina fino in fondo (ripeto, io giudico di rilevante importanza l'attuale dibattito) che non si è in presenza di una separazione netta di opinioni tra liberisti e vincolisti. In verità, il testo all'esame è un primo passo verso la liberalizzazione del sistema, un adeguamento un po' più preciso alla normativa comunitaria ed a quella di altri paesi, come hanno ricordato il Governo e, questa mattina, il relatore; ma mantiene (come riconfermiamo nel parere della Commissione finanze) alcuni principi di rispetto di esigenza del governo della moneta nel nostro paese, dei rapporti internazionali e di tutela degli interessi generali dell'Italia.

È la ragione per la quale non sono d'accordo con chi, fuori di qui (pure essendo un autorevole rappresentante del Governo), va avanti per suo conto e sostiene, come ha sostenuto pubblicamente, che nulla si dovrebbe fare sul piano del controllo e tutto dovrebbe essere assicurato al mercato, fino ad affermare che il famoso «venerdì nero», di nostra comune memoria, è illuminante sul fatto che a nulla serve una legislazione di controllo e che, operando diversamente, quei fatti non si potrebbero verificare.

Sovvengono alla mia memoria alcune letture di ieri, a proposito dell'incontro di

Tokyo tra i sette «grandi» e delle accuse che da fonte governativa (di partiti governativi) si muovono al *Premier* del Giappone, Nakasone, a proposito della conclusione di quell'incontro, poiché egli non avrebbe difeso a sufficienza il dollaro. Da qui deriverebbero, secondo tali così autorevoli opinioni, dei limiti all'attività espansiva del Giappone stesso e, comunque, il non raggiungimento di qualcosa che solo attraverso un potere di controllo si può realizzare. È utopico, dunque, parlare di una liberalizzazione in assoluto. È necessario, come d'altra parte sostiene, e gliene diamo atto, il ministro nella relazione (e conforme fu il ministro anche a Genova), mantenere, accanto al processo che ho detto, i punti che noi membri della Commissione finanze abbiamo individuato nei primi tre punti elencati nel parere della stessa Commissione, che sono stati ricordati dal collega Bianchi di Lavagna e sui quali, dunque, ritengo inutile tornare.

Una seconda questione desidero affrontare, sempre come premessa. Credo infatti che, quando si giunge ad un punto come quello cui siamo pervenuti — e in fondo, tutto sommato, un accordo c'è —, per consentire l'approvazione della legge occorre che ognuno di noi conceda qualcosa a chi è portatore di opinioni diverse; e occorre altresì superare problemi formalistici per addivenire a soluzioni accettabili da tutti. Vorrà dunque accogliere l'onorevole ministro, in primo luogo, l'invito che io formulo ad assicurare la necessaria disponibilità per consentire che si concordino, in sede di Comitato dei nove e di Assemblea, possibili soluzioni, che secondo me debbono essere prefigurate aderendo a talune esigenze che sono state manifestate e dopo aver raccolto un preventivo consenso da parte dell'altro ramo del Parlamento. Sarebbe infatti operazione inutile e formalistica quella di esprimere apprezzamento per il lavoro compiuto dal Senato e poi operare in modo da trasformare radicalmente il testo al nostro esame. Ebbene, io penso che, in fondo, il lavoro compiuto dalla Commissione giustizia durante ben 11

mesi possa dare i suoi frutti anche in questa fase, in sede di Comitato dei nove, una integrazione del quale non sarebbe inopportuna, poiché consentirebbe ad altri colleghi di fornire al Comitato stesso quelle utili indicazioni che, del resto, già nel dibattito in corso sono emerse.

In particolare, onorevole ministro, proprio perché non voglio porre i problemi in modo troppo formale, vorrei raccomandare alla sua attenzione, così come all'attenzione degli onorevoli colleghi, alcune questioni di rilievo. Avverto che non ho motivo di preoccupazione per alcuni profili che pure hanno formato oggetto di attenzione da parte di colleghi che hanno preso parte alla discussione. Quel che soprattutto mi preoccupa è quanto richiamato al punto 7 del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro. Si tratta cioè di verificare se non sia il caso di dare una cadenza temporale alla normativa penale.

Ecco, debbo dire che, per rispondere alla richiesta di cambiamento che emerge dal paese — sull'argomento tornerò con alcune citazioni, dopo aver dato atto ai colleghi di aver fornito notizie che possono sfuggire, perché contenute in compendiosi documenti e relazioni, che d'altronde noi stessi, formulando le leggi, chiediamo al Governo di trasmettere alle Camere — quel che si può fare rapidamente è in primo luogo disporre l'elevazione del limite previsto per la configurazione del reato. L'importo attuale di 5 milioni è infatti per molti versi insostenibile. La sua elevazione a 100 milioni è considerata del tutto ragionevole. Si tratta di superare le eventuali difficoltà di interpretazione della norma, ma il punto di arrivo sembra del tutto chiaro e definito. Questo può essere fatto subito, ed in tal modo si potrebbero anche evitare comportamenti illeciti incentivati dalla consapevolezza di fruire della condizione di maggior favore derivante dall'entrata in vigore della nuova legge. Si potrebbe dunque disporre subito l'elevazione di quel limite a 100 milioni; e se si addivesse ad una soluzione di tal genere si potrebbero anche superare altre difficol-

tà, che sono oggetto di maggiori preoccupazioni e di maggiori perplessità, procedendo con più attenzione e più calma, così come d'altra parte auspicava pure, nella relazione predisposta al testo in esame, lo stesso ministro del tesoro. Di queste, una è stata oggetto, anche questa mattina, di confronto negli interventi del relatore e degli altri colleghi. Su di essa, però, non sono così preoccupato come altri. Non a caso ho prima ricordato che le differenziazioni corrono anche all'interno dei vari gruppi politici. Quanto alla questione della indeterminatezza della delega, cerco di guardare alla sostanza, colleghi, ed essa, a mio avviso, si supera non tanto con formulazioni letterariamente ed apparentemente più perfette, bensì accentuando il controllo del Parlamento sull'organo delegato a provvedere, cioè il Governo.

Ritengo, quindi, che anche se qualcosa si può fare, invece di un tentativo di perfezionamento, che a questo punto mi sembra assai difficile, meglio sarebbe richiamare l'attenzione (non escludo che anche da parte mia possa essere eventualmente presentato un emendamento in questo senso) sulla opportunità che alla soluzione della questione del decreto-delegato si giunga avendo previamente aumentato il potere di controllo e quindi di espressione del parere da parte del Parlamento.

La legislazione va mutata, va adeguata rispetto ad una situazione nuova nel nostro paese, ma anche aumentata in rapporto al risultato dell'applicazione della legge vigente.

A questo riguardo, però, onorevoli colleghi, vorrei fornire i dati cui prima ho fatto riferimento perché credo che servano a dare nell'insieme l'impressione di ciò che succede e, quindi, ad indicare dove è più opportuno intervenire.

L'anno cui si riferisce l'ultima relazione del ministro del tesoro di cui dispongo è il 1983. In quell'anno furono sequestrati complessivamente valuta italiana ed estera e titoli di credito per un controvalore di circa 21 miliardi. Le violazioni valutarie accertate nello stesso

anno ammontano complessivamente a circa 7.220 miliardi, di cui oltre 4 mila di natura penale. Nello stesso anno furono denunciate per illeciti penali 3.063 persone e tratte in arresto 325.

Certamente si può giudicare che quella legge abbia un valore puramente penale, ma si deve anche riconoscere che la normativa che tenda ad una liberalizzazione risulti giustamente perequata ed equilibrata in quanto consenta, come sostanzialmente riconosciamo nella proposta, che gli organi di controllo competenti residuino ed anzi abbiano maggior efficacia.

Semmai, onorevole ministro, a proposito della depenalizzazione, si potrebbe prevedere un comparto di punibilità amministrativa che consenta di superare anche le considerazioni che emergono dalla stessa relazione. Se, infatti, andiamo a verificare gli esiti di tutti questi procedimenti di carattere penale, si riscontra la diversità delle decisioni e delle sentenze dei tribunali. In particolare, in questo caso vengono citati e confrontati i dati relativi ai tribunali di Milano, San Remo ed altre città. Di qui l'opportunità di giungere al mutamento sostanziale cui ci siamo riferiti, in forza del quale il reato è esattamente definito. È su quella base che poi si deve procedere. Semmai una ulteriore osservazione, formulata anche dai colleghi del mio gruppo al Senato e da altri in questa Camera, è se non sia il caso, onorevole ministro, di ridurre il margine di discrezionalità affidato al giudice da sei mesi a sei anni; discrezionalità che nelle vicende umane, nelle diversità di interpretazione, ovviamente ognuna in buona fede, da parte dei magistrati, anche per momenti sociali e sensazioni pubbliche diverse, potrebbe portare a situazioni troppo dissimili o quanto meno a decisioni non molto coerenti.

In questa direzione, nel nostro paese hanno operato la Guardia di finanza, la Banca d'Italia, il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano cambi. Non starò a leggere il testo dei diversi provvedimenti adottati, però ritengo che anche il ragionamento svolto in sede di Commissione

finanze e tesoro, in parte rispecchiato nel parere e in parte no, in quanto non condiviso dal relatore, cioè l'attribuzione di potere di controllo anche ad organi di carattere finanziario e fiscale, quale la CONSOB, o l'altro al quale ha fatto riferimento il relatore, cioè trovare un modo di aggancio alla questione fiscale in generale, almeno per alcune imposte e tasse (soprattutto per le operazioni soggette a ritenuta), credo meritino ugualmente la nostra considerazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato gli altri oratori intervenuti, ho deliberatamente rinunciato ad un esame interno approfondito del provvedimento. Le mie considerazioni volevano essere valutazioni di carattere generale e sostanzialmente un invito ad una riflessione dei colleghi e del Governo. Sono convinto che siano maturi i tempi per un maggiore, migliore e più perfezionato adeguamento alle normative e ai comportamenti non solo comunitari ma del mondo occidentale, della nostra legislazione.

Ritengo che non siano apprezzabili le eccezioni formulate *a posteriori* circa la legge n. 159, la quale ha svolto e ha continuato a svolgere una funzione rilevante nel nostro paese, ma dobbiamo avere la capacità di modificare nella legislazione ciò che è modificato nella realtà. Dare corso ad una legge largamente flessibile, che rispetti però i principi dell'interesse e del controllo pubblico, è certamente oggi di grande utilità nel nostro paese.

Considero molto positivo che nell'esame di questa legge non siano intervenuti falsi scopi; apprezzo l'operato del ministro quando nei confronti di autorevoli esponenti del suo stesso partito ha avuto la forza di rispondere in maniera negativa a tentativi di inserimento di altre norme nella legge che ci avrebbero portato probabilmente ad un rinvio *sine die* del provvedimento medesimo. Talvolta quello che si riesce a non far fare vale più di ciò che si ha difficoltà a perseguire.

Avere risposto di no al tentativo di concedere un'amnistia, autorevolmente sostenuto nel paese, avere risposto di no

all'idea di legare l'amnistia stessa al cosiddetto prestito-Italia, che in apparenza aveva un grande significato ma che avrebbe diviso il Parlamento e le forze politiche, rischiando di non portare a termine una importante innovazione legislativa, è atto meritorio che anche noi abbiamo qui e fuori di qui concorso a realizzare. Si tratta ora della fase finale. Io le rivolgo un invito, signor ministro, e la prego di considerare che esso ha il solo scopo di evitare posizioni di conflitto anche per gli aspetti finali: cerchiamo di arrivare concretamente all'approvazione della legge, e facciamo in modo che sia la migliore possibile in questo momento.

Anch'io potrei aggiungere proposte e osservazioni a quelle che sono state fatte dai nostri colleghi. Ho parlato dell'eccesso di discrezionalità, per esempio: mi sembrerebbe assai opportuno considerare come reato, come tale penalmente perseguibile, il mancato ricorso al sistema bancario per il trasferimento della valuta.

Si potrebbero fare ulteriori osservazioni sulle lacune del testo, o su parti di esso che potrebbero essere modificate. Potrei forse permettermi di correggere il nostro esimio relatore, del quale certamente anche questa volta apprezzo il lavoro. Mi sembra di poter dire, pur nella mia modestia, che non è proprio esatto dire che l'esteroinvestizione non ci sia più; a me pare che, in verità, nel secondo comma dell'articolo 2 ci sia anche l'esteroinvestizione, sia pure in una forma che altri colleghi hanno criticato.

Quello però che io non vorrei, che il nostro gruppo non vorrebbe, signor Presidente, è che nella ricerca della perfezione si finisse o per non far nulla, o per rinviare ulteriormente. Noi faremo tutto quanto è possibile perché anche le nostre posizioni siano mediate con quelle degli altri. L'onorevole ministro valuti la possibilità di un superamento della questione più rilevante per quanto riguarda la delega con l'aumento dei poteri del Parlamento; noi valuteremo molto benevolmente le proposte provenienti da altri colleghi. Non si dimentichi che l'opera svolta dal nostro gruppo al

Senato ha meritato, anche fuori di quel consesso — mi riferisco, per esempio, alla conferenza valutaria, ed in particolare alla persona del collega senatore Raimondo Ricci — l'apprezzamento del ministro e quello di tutte le forze politiche, anche della maggioranza.

Credo che in questo modo abbiamo nobilitato la nostra funzione nel Parlamento. La nostra è una parte di opposizione, che però non si sottrae, perché siamo una forza di governo, all'impegno di contribuire in ogni modo possibile perché si facciano delle buone leggi, affinché nel nostro paese le cose migliorino, e non peggiorino (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 567. — Senatori BUFFONI ed altri: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (*approvato da quel Consesso*) (3755);

S. 1036. — «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (*approvato da quella II Commissione permanente*) (3756);

S. 1507. — «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984» (*approvato da quel Consesso*) (3757);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

S. 1508. — «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980» (approvato da quel Consesso) (3758);

S. 1509. — «Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985» (approvato da quel Consesso) (3759);

S. 1575. — «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985» (approvato da quel Consesso) (3760);

S. 1610. — «Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di personale temporaneo a contratto, per la elezione dei Comitati della emigrazione italiana» (approvato da quel Consesso) (3761).

Il Presidente del Senato ha altresì trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1225. — «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984» (già approvato dalla Camera dei deputati e modificato da quel Consesso) (2154-B);

S. 1596. — «Concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico

per l'anno 1985» (già approvato dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato da quel Consesso) (2451-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 19 maggio 1986, alle 17:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (3677).

— Relatori: Pellizzari e Falcier.
(Relazione orale).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 14,30.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

VISCO, MINERVINI E BASSANINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — in relazione ad informazioni confuse e contraddittorie sul problema della tassabilità o meno dei guadagni di capitale derivanti da compravendite di titoli azionari, diffuse dalla stampa, e che possono ingenerare equivoci ed indurre in errore i contribuenti, considerata la prossimità della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, e tenuti presenti i rischi cui potrebbero andare incontro i contribuenti in presenza di eventuali indagini di natura tributaria ed extra tributaria — se non ritenga di dover intervenire a chiarire esplicitamente quale sia l'interpretazione effettiva che nella pratica l'amministrazione dà del concetto di « intento speculativo » di cui al primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973, soprattutto in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 3 comma II del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853, in modo da evitare errori od omissioni non volute, e di assicurare ai contribuenti criteri di riferimento certi e non equivoci. (5-02551)

CODRIGNANI, COLUMBA E GUERZONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in relazione alla presentazione per l'approvazione del CUN da parte del Ministero della pubblica istruzione di nuovi corsi di laurea nell'ambito del piano di sviluppo universitario 1984-1986; posto che, per quanto attiene la regione Emilia-Romagna, non solo l'am-

ministrazione regionale e l'Università, ma la stessa previsione della legge (n. 590 del 14 agosto 1982 sull'istituzione di nuove università) prevedevano nuove articolazioni di corsi di laurea nella zona meridionale della regione, in particolare per le scienze agrarie, a favore delle quali tutte le università emiliane avevano sostenuto l'opportunità di avviare un « polo universitario » in Romagna —:

quali siano i criteri effettivamente seguiti dal ministro in ordine alle istituzioni delle nuove cattedre;

perché sia stato escluso il corso agrario in Romagna e se, data la sua corrispondenza — come dice il ministro nella lettera al CUN — « alle esigenze di riequilibrio e razionalizzazione del sistema universitario », sia possibile una correzione della proposta presentata dal ministro.

(5-02552)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

il Governo sollecitò ed ottenne in sede comunitaria che, come compensazione per l'adesione di Spagna e Portogallo, venissero stanziati dei fondi nell'ambito dei programmi integrati mediterranei, fondi destinati a finanziare progetti agricoli ed agroturistici;

Francia e Grecia hanno presentato una serie di progetti sui quali ricadranno i benefici delle provvidenze comunitarie;

non risulta che da parte italiana si sia fatto altrettanto per giovare di stanziamenti per cui ci si è molto battuti e che, verosimilmente, accresceranno l'accumulo di fondi passivi a noi destinati e poi ripartiti tra gli altri membri della Comunità —:

come può essere giustificata questa situazione e cosa ci si propone di fare per porvi riparo. (5-02553)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TRAMARIN. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, della pubblica istruzione e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che

la regione Veneto ha pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 14 del 14 marzo 1986 la legge regionale n. 7 dell'11 marzo 1986: « Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico » in applicazione della legge n. 217 del 17 maggio 1983: « Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica »;

detta legge regionale prevede all'articolo 8 le modalità d'espletamento degli esami di abilitazione in cui è richiesto il diploma di una qualsiasi scuola media superiore;

la regione Veneto con una decisione a dir poco insipiente, non ha tenuto conto che esistono delle scuole specifiche quali ad esempio l'Istituto professionale « Usuelli-Ruzza » di Padova (scuola di Stato, che rilascia diplomi di Stato) che avrebbero diritto per la qualità degli studi (ad esempio l'apprendimento di tre lingue straniere per tutto il corso) al riconoscimento di un titolo preferenziale per l'abilitazione, se non automaticamente di un titolo abilitante —:

in base a quali valutazioni il commissario di governo ha ritenuto di apporre il visto ad una legge regionale di assai dubbia costituzionalità che sta creando sconcerto, disorientamento e sfiducia tra gli insegnanti, gli alunni e i genitori di una delle scuole più qualificate di Padova e del Veneto. (4-15345)

FINI E MACERATINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

per portare aiuto alla popolazione di Città del Messico colpita dal devastante

sisma del settembre 1985, fu inviata dalla protezione civile, d'intesa con Ministro degli esteri, nella capitale messicana una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del comando di Roma, che rimase in Messico dal 19 settembre 1985 al 10 dicembre 1985;

al momento della partenza i componenti la squadra (4 vigili e 3 funzionari) non ricevettero alcun acconto sulla prevista indennità di missione all'estero e su quant'altro previsto in casi analoghi e che durante la permanenza oltreoceano fu l'ambasciata italiana a Città del Messico ad anticipare, per fronteggiare le più urgenti necessità, alcune centinaia di migliaia di lire ai vigili del fuoco;

ad oggi non risulta si sia ancora provveduto a liquidare gli aventi diritto di quanto loro spettante, né risulta ancora chiarito a chi spetti l'onere di farlo —:

se siano a conoscenza di quanto sopra e quali provvedimenti intendano prendere per definire quanto prima la questione. (4-15346)

TRAMARIN. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

dal 12 dicembre 1984 si attende una risposta all'interrogazione n. 4-07023 inerente il restauro della cinta muraria di Cittadella (Padova);

il consiglio comunale di Cittadella ha approvato nei giorni scorsi l'indicazione di incarico per la progettazione e l'esecuzione di opere di restauro delle mura per una spesa di oltre 15 miliardi —:

come intendano intervenire i ministri per salvare dal gravissimo degrado uno dei monumenti più insigni della storia dei Veneti e il cui salvataggio potrebbe diventare una realizzazione pilota nel settore dei beni ambientali dello Stato italiano. (4-15347)

TRAMARIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali motivi la Commissione tecnica dell'ANAS di Ve-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

nezia ritarda in maniera intollerabile l'approvazione del completamento della circonvallazione ovest lungo la strada Valsugana nel comune di Cittadella (Padova), che permetterebbe di eliminare un grande ostacolo in una delle arterie più importanti per i collegamenti tra l'Adriatico e il Nord Europa, e al tempo stesso di far cessare il traffico attorno alle mura di Cittadella, che oggi si trovano in uno stato di grave degrado. (4-15348)

LODIGIANI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere -

premessi che, a causa del gravissimo incidente accaduto nella centrale nucleare di Chernobyl e delle conseguenze di piogge radioattive che hanno interessato anche il nostro paese, è stato costituito presso il Ministero della protezione civile un comitato tecnico-scientifico per l'emergenza sopracitata;

rilevato che vice presidente di tale comitato è stato nominato l'onorevole professore Felice Ippolito;

rilevato altresì che il professor Ippolito, di cui sono note stupefacenti dichiarazioni riduttive sulle conseguenze del disastro nucleare, è membro del consiglio di amministrazione dell'Ansaldo, le cui commesse dipendono in misura cospicua anche dalla realizzazione delle centrali nucleari programmate dal PEN -:

se non ritenga il ministro incompatibile, non da un punto di vista giuridico ma politico, la presenza del professor Ippolito nel comitato tecnico-scientifico sopracitato. (4-15349)

MACERATINI, RAUTI E FINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che è tuttora in atto la deplorabile situazione di incertezza in ordine ai canoni applicabili agli alloggi dell'Istituto Case Popolari di Roma, con continue oscillazioni fra il canone sociale e

l'equo canone e ciò nonostante la delibera del 1986 del CIPE - quali urgenti decisioni e quali eventuali iniziative legislative si intendono assumere per fare definitiva chiarezza su un argomento così delicato e che incide sulla esistenza di milioni di lavoratori e pensionati con redditi estremamente modesti. (4-15350)

MACERATINI, ALMIRANTE, RAUTI E FINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che

la stampa ha dato notizia della presa di posizione del sottosegretario all'interno Costa circa la possibile esclusione della comunità di S. Patignano dalla erogazione dei fondi previsti dalla legge n. 297;

se rispondente al vero, tale esclusione appare di inaudita gravità atteso che la posizione giuridica del signor Vincenzo Muccioli è ancora *sub iudice*, e pertanto coperta dalla presunzione di « non colpevolezza » di cui all'articolo 27 della Costituzione e che inoltre i fatti che si addebitano al Muccioli si sarebbero comunque verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 297, con la ovvia conseguenza che ogni misura discriminatrice nei confronti della comunità di S. Patignano sarebbe priva di qualsiasi valida giustificazione;

per contro, costituisce realtà non discussa né discutibile che l'anzidetta comunità continua ad essere l'unico solido punto di riferimento per l'autorità giudiziaria che, ivi, continuamente invia i giovani che beneficiano degli arresti domiciliari, con ciò rendendosi ancora più assurda e inconcepibile ogni ipotizzabile esclusione dai fondi statali della organizzazione fondata e diretta da Vincenzo Muccioli -:

come e secondo quali criteri vengono erogati i fondi della legge n. 297 e chi personalmente si sia assunto o stia per assumere la decisione, paventata dal sottosegretario Costa, di escludere dai detti fondi la comunità di S. Patignano.

(4-15351)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

CARADONNA. — *Ai Ministri della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

il fisico Tullio Regge in data 10 maggio ha scritto nel quotidiano *La Stampa* «... il Curie ed il Rem sono fuorilegge, chi li usa potrebbe incorrere in una multa. Una legge diventata effettiva alla fine del 1985, li ha infatti sostituiti con il Becquerel ed il Sievert »;

i dati sul tasso di inquinamento radioattivo comunicati da autorità governative di ogni livello in occasione della recente emergenza sono espressi tutti in Curie e Rem —:

per quale motivo viene disattesa la osservanza di una legge che pure si è sentito il bisogno di approvare, generando così la fondata convinzione che leggi e norme vengano presentate ed imposte solo per diversificare il lavoro dell'apparato burocratico. (4-15352)

CARADONNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che

la Commissione CEE ha inflitto ammende per oltre 85 miliardi di lire a 15 società petrolchimiche europee per una intesa monopolistica nel mercato del polipropilene, caratterizzata da un cartello dei prezzi e dalla spartizione del mercato per quote;

tra le società multate si trova l'ANIC del gruppo ENI —:

la testuale motivazione e l'esatto ammontare dell'ammenda nei confronti dell'ANIC, nonché quale sia stata la politica commerciale che ha condotto al provvedimento della Commissione CEE. (4-15353)

POLLICE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

il 1° e il 2° ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna sono ubicati in uno stabile sito in viale Vicini 20, di proprietà privata, ad uso civile abitazione,

costituito da 24 appartamenti, 19 dei quali utilizzato dal 1° ufficio imposte dirette;

la disposizione e le caratteristiche strutturali di tali locali si sono rivelate sempre più inadeguate ed insufficienti ad accogliere uffici amministrativi per i seguenti motivi:

1) considerando le sole dichiarazioni dei redditi presentate (Mod. 101, 740, 750, 770, 760) annualmente vengono assunte in carico circa 500.000 pratiche. Attualmente le dichiarazioni presentate fino all'anno 1979 sono state depositate nei locali sotterranei (cantine e garage) le cui condizioni igieniche ed ambientali (mancanza di riscaldamento, di aria e di pulizia) rendono estremamente difficile e disagiata lo svolgimento di ricerca delle singole pratiche. Le restanti dichiarazioni, ammontanti ad almeno due milioni, sono invece dislocate nelle stanze e nei corridoi dei sei piani in cui si svolge la normale attività dell'ufficio. Per mancanza assoluta di spazio ed archivi idonei, le dichiarazioni dei redditi vengono talvolta ammassate per terra, originando così gravi e ripetuti disagi agli impiegati ed ai contribuenti. Tale situazione provoca inoltre ulteriori problemi, quali le cattive condizioni igieniche delle stanze nelle quali operano gli impiegati per la gran polvere presente e la mancanza di garanzia circa la stabilità delle strutture dell'edificio; infatti, trattandosi di fabbricato non destinato originariamente ad uso ufficio, è evidente che nella progettazione non si è tenuto conto dell'enorme peso delle pratiche (destinato per altro ad aumentare con il passare degli anni), ed in proposito, in un rapporto di qualche anno fa, l'UTE di Bologna diffidò il dirigente dall'appesantire ulteriormente le strutture dell'edificio perché già al limite della sicurezza;

2) per lo svolgimento dei propri servizi, si registra quotidianamente un certo afflusso di pubblico per il quale non sono previsti appositi locali se non gli angusti e stretti corridoi dei vari piani. Tale situazione, oltre ad essere poco deco-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

rosa, costituisce anche un grosso rischio per la sicurezza dei presenti a causa delle precarie condizioni delle strutture dell'edificio e del mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza antincendio ed antinfortunistica, quali l'inesistenza di una scala esterna di sicurezza, l'inadeguatezza delle scale a chiocciola esistenti, la apertura delle porte in senso contrario a quanto stabilito dalla legge. Tali carenze sono state rilevate anche dai vigili del fuoco di Bologna in seguito ad un sopralluogo sollecitato dalle organizzazioni sindacali nell'82;

3) il fabbricato è tuttora privo dei certificati di abitabilità ed usabilità, il che impedisce alla proprietà di effettuare qualsiasi tipo di ristrutturazione degli ambienti;

i suddetti problemi sono stati sollevati in modo organico dalle organizzazioni sindacali a partire dal 1978 con esposti inviati all'amministrazione finanziaria, con pubbliche denunce a mezzo stampa, coinvolgendo anche le forze politiche locali;

col perdurare della situazione di disagio fu interessata la unità sanitaria locale competente che in data 18 luglio 1984 eseguì una ispezione presso gli uffici di viale Vicini 20, in cui venivano rilevate le carenze sopra indicate;

la unità sanitaria locale 27 di Bologna ha denunciato il Ministro in quanto inadempiente agli obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

a due anni dall'ispezione effettuata dalla unità sanitaria locale 27, l'amministrazione non ha provveduto ad eseguire nessuno degli interventi prescritti, nonostante le proroghe accordate -;

che cosa concretamente ed urgentemente intende fare in proposito il ministro. (4-15354)

RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - in relazione alla intervista rilasciata dal generale

Ambrogio Viviani a *Panorama* (12 maggio 1986) secondo cui, tra l'altro:

sarebbero stati venduti alla Libia carri armati *M 113* defalcandoli dal nostro potenziale (cioè sottraendoli alle divisioni Folgore e Ariete, come già denunciato in precedenti interrogazioni);

il 2 giugno 1971 era stato architettato un colpo di stato mediante il quale doveva prendere il potere un militare (tale militare secondo il generale Viviani è stato poi regolarmente promosso) -;

se tali notizie corrispondono al vero e in caso affermativo quali accertamenti intende effettuare il Presidente del Consiglio in merito e quali le valutazioni generali sulla intervista apparsa su *Panorama*. (4-15355)

RUSSO FRANCO E RONCHI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che

alcuni quotidiani della capitale hanno dato notizia della vendita all'asta, prevista a partire dal 21 maggio prossimo, del castello della crescenza, splendido edificio monumentale situato all'interno del parco archeologico di Veio nonché degli arredi, dipinti e oggetti d'arte presenti all'interno;

il castello rappresenta una delle più suggestive testimonianze della storia e della cultura dell'agro Romano e risulta vincolato da un decreto ministeriale del 18 novembre 1928;

l'asta rappresenta un'occasione forse irripetibile per acquisire alla collettività l'edificio ed impedire che si realizzino manovre speculative legate anche al frazionamento della tenuta -;

quali iniziative intenda prendere per consentire la realizzazione, di concerto con la Soprintendenza competente, di un progetto che consenta l'utilizzazione pubblica dell'edificio e dell'intera tenuta. (4-15356)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

CAPANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

il giorno 25 luglio 1985 la CTM SpA del gruppo Pirelli ha messo in cassa integrazione speciale 59 dipendenti dello stabilimento di Battipaglia (Salerno);

nell'anno 1982 il gruppo « Pirelli » ha iniziato a costruire a Livorno un nuovo stabilimento e precisamente la SICE che è entrata in produzione nell'anno 1984; tale stabilimento produce gli stessi cavi della CTM SpA;

la CTM SpA dichiara assurdamente che poiché vi è stata una riduzione di commesse all'estero il settore è in crisi, mentre la CTM SpA di Battipaglia ha sempre prodotto cavi urbani in carta e in polietilene da utilizzarsi in Italia ed ha lavorato esclusivamente con le commesse dello Stato che non sono mai venute meno; per l'estero, hanno invece lavorato gli stabilimenti Pirelli di Arco Felice in Napoli e Livorno Ferrari in Vercelli, che hanno già subito una riduzione di personale del 50 per cento;

dopo i provvedimenti di messa in cassa integrazione speciale di 59 persone la CTM SpA di Battipaglia ha iniziato a lavorare 24 ore su 24 su tre turni di lavoro dimostrando che avrebbe potuto evitare la cassa integrazione speciale riducendo l'orario di lavoro;

i lavoratori messi in cassa integrazione speciale si trovano in uno stato di agitazione per il fatto che rischiano di essere collocati in prepensionamento con il minimo di pensione, in quanto, trovandosi in una zona depressa quale è il sud, hanno pochi contributi utili ai fini della pensione ed essendo capofamiglia non potranno vivere con 300 mila lire al mese oppure con 400 mila;

allorché è venuto a Battipaglia il gruppo Pirelli ha ottenuto a prezzo di esproprio 140.000 metri quadri di terreno industriale per la costruzione dello stabilimento della CTM SpA; tale terreno è

stato utilizzato solo in parte, tanto è vero che recentemente la CTM SpA ha venduto una parte di terreno ad una altra industria, la FOS, realizzando un grande guadagno su di un terreno che le è stato quasi regalato —:

a) se non ritiene il ministro che la CTM SpA voglia simulare uno stato di crisi con l'acquiescenza di alcune strutture sindacali, per motivi speculativi e se non gli sembra strano come certi problemi siano sorti a Battipaglia dopo circa dieci anni dall'apertura dello stabilimento, termine dopo il quale scadono le esenzioni fiscali per le aziende che aprono stabilimenti nel Mezzogiorno;

b) se non intenda il ministro revocare lo stato di crisi di questa azienda dato che non ne sussistono i presupposti, formare una commissione di inchiesta per verificare i veri motivi per cui la CTM SpA ha chiesto la cassa integrazione guadagni speciale e revocare i 59 provvedimenti di messa in cassa integrazione guadagni speciale del 25 luglio 1985 in quanto illegittimi ed ingiustificati. (4-15357)

RUSSO FRANCO E CALAMIDA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

la società SEMI, con sede in Roma via del Giorgione 63 fa capo all'ENI gruppo AGIP ed opera nel settore del turismo;

da un paio di anni questa società ha effettuato investimenti rivelatisi errati, producendo un pesante deficit nel bilancio;

molte assunzioni sono state fatte, dagli inizi del 1985, per qualifiche definite di « alta professionalità », dizione che, secondo quanto denunciato dal consiglio di azienda, nasconde spesso grosse carenze professionali dei nuovi arrivati e l'accantonamento dei « vecchi » dipendenti in contrasto con precisi accordi aziendali e con alcune norme dello stesso Statuto dei lavoratori;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

la politica salariale della direzione aziendale, in parallelo con tale gestione delle assunzioni, ha mirato ad elargire a numerosi neo-assunti, stipendi di gran lunga superiori a quelli di altri pari livello « anziani » o addirittura a gente inquadrata contrattualmente ad un livello superiore;

si è creato un profondo malessere tra molti dipendenti pesantemente mortificati dopo anni di lavoro e di attesa -:

se queste affermazioni rispondono al vero, ed in particolare quali criteri sono effettivamente stati alla base degli investimenti effettuati dalla direzione aziendale e quali provvedimenti intenda adottare il ministro in merito alla situazione sopra descritta. (4-15358)

TAMINO, CALAMIDA E POLLICE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che

la società privata Schumberger, effettua, per conto dell'AGIP, rilevamenti delle pressioni nei pozzi di ricerca idrocarburi, denominati LOG, con l'utilizzo di materiale radioattivo normalmente lasciato a bordo delle piattaforme petrolifere;

recentemente su diversi impianti è stato rinvenuto un contenitore di detto materiale attivo, stipato in modo non conforme a quanto previsto dalla legge e senza le opportune segnalazioni e precauzioni di sicurezza che il caso richiede;

su richiesta del sindacato è stata rilevata radioattività in tutto l'impianto Perro Negro 2 e le società Schumberger, AGIP e SAIPEM sono risultate completamente sprovviste delle autorizzazioni sia di trasporto che di stoccaggio di detto materiale radioattivo e che pertanto i lavoratori dell'impianto hanno subito per lungo tempo l'esposizione alle radiazioni, 24 ore su 24, senza che nessun responsa-

bile aziendale si sia preoccupato di informarli dei rischi che stavano correndo -:

quali provvedimenti intendano adottare per porre fine a questo utilizzo sconsiderato di materiali radioattivi, a bordo delle piattaforme e quali misure disciplinari intendano prendere nei confronti di quei dirigenti aziendali della SAIPEM e dell'AGIP che eludono sistematicamente ogni norma di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, previste dalla legislazione vigente. (4-15359)

BAGHINO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se non intendano intervenire perché il comune di Rapallo risolva con urgenza il problema gravissimo posto dai seguenti fatti:

a) la situazione del sottosuolo del cimitero di San Pietro di Novella, assediato dall'acqua fino dal 1982, è stata oggetto di studio da parte della società « Daght Watson », di Genova, la quale ha consegnato da oltre un mese al sindaco di Rapallo i risultati della verifica, le conseguenze delle infiltrazioni ed i suggerimenti per ovviare agli inconvenienti che non sono da poco; infatti i liquami provenienti dal campo numero 1, trasportati dalle infiltrazioni nel rio Tonnego, si scaricherebbero nel Boate, poi addirittura in mare e avrebbero una loro parte nei divieti che, periodicamente, impediscono la balneazione;

b) invano il consigliere comunale Gubitosi ed il consigliere provinciale Casaretto, tutti e due del MSI, hanno ripetutamente richiamato l'attenzione del sindaco allo scopo di trovare una soluzione all'inquinamento che può avere conseguenze disastrose a lungo andare;

c) non ultima conseguenza sono i continui divieti della balneazione con ripercussioni diverse sia rispetto alla popolazione e sia verso il turismo, anche se al comune si nega con molta sicurezza una corrispondenza tra infiltrazione dell'acqua al campo numero 1 del San Pie-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

tro di Novella e il divieto anzidetto; tuttavia si è obbligati a riconoscere che il torrente Tonnego è malato da tempo, che il fenomeno è stato più volte denunciato dagli ecologisti, che l'inquinamento va aggravandosi, ed invece di provvedere in merito ci si limita a negare che c'entrino anche i liquami del cimitero. (4-15360)

PAZZAGLIA, RALLO, POLI BORTONE E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che tuttora viene impedita la iscrizione agli albi professionali dei commercialisti, di laureati in scienze politiche, nonostante la VIII Commissione della Camera dei deputati abbia approvato più risoluzioni che impegnavano il Governo:

a) a revocare immediatamente la circolare 14 giugno 1984, del ministro della pubblica istruzione che viola i principi di affidamento, di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione nonché la prassi costantemente seguita;

b) a sanare con atto amministrativo le situazioni di precarietà createsi per effetto delle disposizioni impartite con la citata circolare del ministro della pubblica istruzione n. 185 del 1984;

c) provvedere, eventualmente con apposito disegno di legge, a regolamentare in modo diverso una materia di così grande rilievo e delicatezza;

premessi inoltre che alcuni tribunali amministrativi hanno ritenuto illegittima la circolare 14 giugno 1984, n. 185 —:

se non intenda, non soltanto revocare la circolare 14 giugno 1984, n. 185, ma anche disporre in termini positivi per eliminare le situazioni illegittime in atto. (4-15361)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali pre-

cise iniziative ha messo in atto nei confronti dei responsabili dei gravi episodi avvenuti il 6 aprile 1986 a piazza Colonna e particolarmente del fermo di due deputati, su cui si è registrata la unanime deprecazione da parte dei deputati di tutte le forze politiche nel corso del dibattito svoltosi alla Camera il 16 aprile 1986 nel corso del quale il ministro dell'interno ha espresso una chiara ed apprezzabile posizione senza però anticipare le proprie decisioni in merito. (4-15362)

RONCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali disposizioni le famiglie di sfrattati e senzateo, accampate da settimane all'esterno del teatro Piccinni a Bari, siano state sgomberate all'improvviso, con largo impiego di forze dell'ordine e di vigili urbani (protagonisti questi ultimi anche di episodi di brutalità gratuita ai danni di giovanissimi), nel pomeriggio di sabato 10 maggio, poco prima dell'inizio di una manifestazione di propaganda della campagna referendaria sui problemi della giustizia indetta da PSI, PR, PSDI, PLI, con la presenza degli onorevoli Martelli e Rutelli. (4-15363)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

nell'ambito della « Festa dell'Edera » promossa dal partito repubblicano a Lecce, il rettore della locale Università aveva in un primo tempo rifiutato, secondo una prassi corrente in quell'ateneo, l'uso dell'aula magna per una manifestazione con la presenza del ministro Spadolini, per poi concederla nella forma di « lezione » di Spadolini nella sua qualità di docente e non di ministro o segretario di partito politico, per sabato 10 maggio;

all'inizio della « lezione », le forze di polizia irrompevano nei locali dell'ateneo, caricando senza preavviso gli studenti presenti con uso di manganelli e tentando di trascinarli all'esterno, violando così la normativa vigente sull'autonomia dell'isti-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

tuzione universitaria, dal momento che il rettore ha successivamente confermato, di fronte all'assemblea degli studenti ed a numerosi docenti, di non esserne stato informato né tantomeno di aver richiesto egli stesso l'intervento della polizia —:

in base a quali considerazioni è stato disposto l'intervento delle forze dell'ordine

e se non ritenga di intervenire affinché d'ora in avanti la locale questura rispetti i limiti imposti dalla legislazione vigente, tanto più in quanto si trattava formalmente, nella fattispecie, di una lezione accademica — per quanto con largo sfoggio di edere e simboli di partito — e non di una manifestazione politica. (4-15364)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1986

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma